SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

99A4967

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. ***6:***

Banca di Roma, società per azioni, gruppo Cassa di risparmio di Roma, Credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1999.

Credito Fondiario Bolzano, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 9 agosto 1999.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1999, n. **312.**

Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la proroga dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'Adriatico, di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, effettuata per evitare i perduranti gravi rischi derivanti dalle operazioni belliche svoltesi nei Balcani, nonché di istituire una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede: *a)* quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE» di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183; *b)* quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; *c)* quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attività di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. È istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale.

2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque del compartimento anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto è disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni.

3. I criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0388

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 maggio 1999, n. **313.**

Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 302.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 179-*bis* e 169-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rispettivamente introdotti dagli articoli 7 ed 8 della legge 3 agosto 1998, n. 302, recante «Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai», che prevedono che, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili e dei beni mobili iscritti nei pubblici registri;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1981, n. 9), recante «Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai»;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, recante «Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie»;

Sentito il Consiglio nazionale del notariato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Considerato che non sembra condivisibile l'osservazione contenuta nel citato parere circa la necessità di stabilire, nel testo del provvedimento, la «validità triennale della determinazione», in quanto non appare corretto far discendere dalla norma di cui all'articolo 7 della legge n. 302 del 1998, che prevede che la misura dei compensi debba essere stabilita con decreto ogni triennio, un limite di efficacia temporale del presente regolamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. 3551 MC-23/23-3, in data 20 maggio 1999);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI NOTAI PER LE OPERAZIONI DI VENDITA CON INCANTO DI BENI IMMOBILI

Art. 1.

1. Al notaio per gli atti e gli adempimenti inerenti il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili a lui delegate sono dovuti gli onorari ed il rimborso delle spese in base al presente decreto.

Art. 2.

1. Al notaio competono:

a) per la redazione dell'avviso di vendita di cui all'articolo 576 del codice di procedura civile l'onorario da L. 200.000 a L. 500.000; detto onorario è dovuto una sola volta e nel caso di vendita in più lotti è dovuto una sola volta per ciascun lotto;

b) per la redazione di verbali (d'incanto, di gara e di diserzione) e per l'atto di assegnazione, l'onorario di L. 300.000 per ciascuna vendita o per ciascuna assegnazione;

c) per le attività previste dall'articolo 591-*bis,* secondo comma, n. 2, del codice di procedura civile, il 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici, calcolato sul valore del debito assunto;

d) per le attività previste dall'articolo 591-*bis,* secondo comma, n. 5, del codice di procedura civile, gli onorari, i compensi e le indennità previsti dalla tariffa notarile;

e) per il ricevimento o l'autenticazione di cui all'articolo 591-*bis,* secondo comma, n. 6, del codice di procedura civile, è dovuto al notaio un onorario fisso di L. 100.000;

f) per la predisposizione del decreto di trasferimento, il 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici;

g) per la formazione del progetto di distribuzione, di cui all'articolo 591-*bis,* secondo comma, n. 7, del codice di procedura civile, dal 25% al 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici.

2. Per tutte le altre attività delegate al notaio ai sensi dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile e non previste dalla presente tariffa spetta al notaio un onorario dallo 0,50% all'1,25% del valore catastale dell'immobile ove esistente, ovvero del valore dello stesso determinato sulla base del decreto di trasferimento ovvero, in assenza di questo, in base al valore determinato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 3.

1. Gli onorari graduali previsti dall'articolo precedente alle lettere *f)* e *g)* sono determinati sulla base del prezzo complessivo ricavato dalla vendita, ancorché suddivisa in più lotti.

Art. 4.

1. Al notaio sono rimborsate nella loro interezza le spese documentate per gli atti e gli adempimenti inerenti al compimento delle operazioni di vendita con incanto a lui delegate.

2. È inoltre attribuito al notaio, a titolo di rimborso forfetario delle altre spese generali collegate all'attività delegata e non documentabili, un importo del 15% dei compensi maturati ai sensi dell'articolo 2.

Art. 5.

1. Il giudice, con il provvedimento con cui delega il notaio alle operazioni di vendita con incanto, ai sensi dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, determina l'ammontare che il creditore deve anticipare al notaio ed il termine per il relativo versamento.

2. Del mancato versamento entro il termine prefissato, il notaio informa il giudice nei successivi dieci giorni, dichiarando se intende o meno rinunciare al suo incarico.

3. Qualora, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, il notaio ritenesse necessario disporre di un'ulteriore anticipazione, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 e dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile.

4. La rinuncia produce effetto dal momento in cui il giudice la accoglie.

Art. 6.

1. Nel caso di estinzione della procedura spettano al notaio, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 4, gli onorari per gli atti e gli adempimenti fino a quel momento compiuti.

Art. 7.

1. Sono a carico dell'assegnatario o dell'aggiudicatario tutti i compensi relativi all'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 591-*bis,* secondo comma, n. 5, del codice di procedura civile.

2. Tutti gli altri compensi sono a carico del creditore procedente e dei creditori intervenuti come spese di procedura.

Capo II

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI, DELLE INDENNITÀ E DEI COMPENSI SPETTANTI AI NOTAI PER LE OPERAZIONI DI VENDITA CON INCANTO DEI BENI MOBILI REGISTRATI

Art. 8.

1. Al notaio per gli atti e per adempimenti a lui delegati per le operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati sono dovuti gli onorari e i compensi determinati dal presente decreto.

2. I compensi non comprendono le spese della pubblicità, effettuata ai sensi degli articoli 490, terzo comma, e 534 ultimo comma del codice di procedura civile, nonché le spese di trasporto, assicurazioni, deposito, custodia, esposizione al pubblico dei beni pignorati, spese che devono essere appositamente liquidate dal giudice dell'esecuzione in applicazione degli articoli 65 e 68 del codice di procedura civile, 52 e 53 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

3. Il notaio cura la pubblicità stabilita dal giudice, con onere a carico del creditore istante anticipatario, nonché ogni altra forma di pubblicità idonea per la maggiore conoscenza della vendita.

4. I compensi dovuti al notaio sono per metà a carico del debitore e per metà a carico dell'acquirente. Nell'ipotesi dell'assegnazione, sono corrisposti per intero dall'assegnatario, in conformità di quanto previsto nel presente decreto.

5. Nei casi in cui non avviene la vendita, tali spese gravano sul creditore istante.

Art. 9.

1. Al notaio competono:

a) per la redazione dell'avviso di vendita, l'onorario da L. 100.000 a L. 500.000;

b) per le attività previste dall'articolo 591-*bis,* secondo comma, n. 2, del codice di procedura civile, il 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici calcolato sul valore del debito assunto;

c) per le attività previste dall'articolo 591-*bis* secondo comma, n. 5, del codice di procedura civile, gli onorari, i compensi e le indennità previsti dalla tariffa notarile;

d) per la formazione del progetto di distribuzione e per la sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 542 del codice di procedura civile, l'onorario graduale, in misura non superiore al 50%, rispetto a quello previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici, calcolato sulla base del valore complessivo del ricavato.

Art. 10.

1. Nel caso di vendita o assegnazione del bene, al notaio spettano le seguenti percentuali calcolate sul prezzo della vendita o sul valore dell'assegnazione:

a) per la vendita di autoveicoli: 12%;

b) per la vendita di altri beni mobili registrati: 18%;

c) per l'assegnazione di beni: 5%.

2. Il notaio delegato può trattenere la parte dei compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e riscuotere direttamente dall'acquirente la parte da questi dovuta.

3. Il notaio deve versare immediatamente il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto il compenso spettantegli, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore e consegnarlo senza ritardo al cancelliere, insieme alla somma versata dall'acquirente per l'imposta di registro e per il diritto di cui alla legge 6 aprile 1984, n. 57, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Se il processo si estingue o se comunque la vendita non ha luogo per cause dipendenti dal notaio delegato, allo stesso è dovuto, dal creditore o dal debitore, secondo la statuizione del giudice dell'esecuzione, un compenso pari al 5% sul valore del pignorato.

Art. 12.

1. Nel caso di sospensione del processo esecutivo o di rinvio della vendita per gravi motivi, al notaio spetta un ulteriore compenso:

a) per procedure fino a 50 milioni di lire: L. 40.000;

b) per procedure oltre 50 milioni di lire: L. 80.000.

2. Il differimento della vendita è subordinato al versamento del relativo compenso al notaio da parte del debitore esecutato.

3. Nei casi in cui la vendita non venga eseguita per colpa del notaio, le spese necessarie per la rinnovazione degli atti e per le comunicazioni gravano sul notaio stesso e, in tale ipotesi, nessun ulteriore compenso è dovuto.

4. Qualora il processo esecutivo venga sospeso o sia dichiarato estinto oppure venga rinviata la vendita, la parte che ha interesse deve presentare al notaio il biglietto della cancelleria che comunica il relativo provvedimento.

Art. 13.

1. Il creditore procedente, oltre al deposito in cancelleria dovuto ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 59, e successive modificazioni, è tenuto ad effettuare direttamente al notaio delegato un versamento a titolo di rimborso forfetario per spese di comunicazione e di bollo, per concorso nelle spese di gestione e per ogni altra spesa ordinaria e straordinaria successiva all'incarico di vendita per la quale non sia specificamente previsto il rimborso.

2. L'ammontare del versamento varia a seconda del valore della procedura, determinato dal prezzo fissato a norma dell'articolo 535 del codice di procedura civile ed è stabilito nella misura di:

a) L. 100.000 per procedure fino a 5 milioni di lire;

b) L. 120.000 per procedure superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di lire;

c) L. 160.000 per procedure superiori a 10 milioni di lire e fino a 50 milioni di lire;

d) L. 200.000 per procedure oltre 50 milioni di lire.

3. Nei casi di riassunzione a seguito di sospensione del processo esecutivo, il creditore procedente è tenuto ad effettuare un ulteriore versamento forfetario nella misura prevista dall'articolo 12 del presente decreto.

4. Il creditore è tenuto ad effettuare il versamento al notaio, nella misura prevista dai precedenti commi, entro le 48 ore dalla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 530 del codice di procedura civile o dalla notificazione del decreto. Il giudice può subordinare a tale versamento l'esecuzione della vendita; in tal caso, se il creditore non ottemperi nel termine fissato, il provvedimento che autorizza la vendita diviene inefficace. Qualora manchi tale disposizione, il notaio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita il creditore a provvedere al versamento non effettuato, entro 48 ore dalla ricezione. Se il creditore non ottempera a tale invito, il notaio ne informa la cancelleria e il giudice revoca il provvedimento di autorizzazione alla vendita.

5. In caso di inefficacia o di revoca del provvedimento, il creditore procedente, unitamente all'eventuale presentazione di una nuova istanza in cancelleria, deve effettuare presso il notaio il versamento forfetario e le eventuali ulteriori spese documentate sostenute dal notaio stesso, per ottenere la rifissazione dell'udienza di autorizzazione alla vendita.

Art. 14.

1. La distinta dettagliata degli onorari, dei compensi e delle spese percepiti a qualsiasi titolo dal notaio è, dopo il deposito del fascicolo in cancelleria, controllata dal giudice. Ove risulti la percezione indebita di somme, il giudice ne ordina la restituzione agli aventi diritto.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

1. A seguito di istanza del notaio delegato, il giudice dell'esecuzione, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al notaio stesso, in conformità agli articoli che precedono, previa verifica degli atti e della documentazione prodotta.

Art. 16.

1. Nessun compenso ulteriore è dovuto al notaio, oltre a quanto previsto nel presente decreto, per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della legge 3 agosto 1998, n. 302. Ogni convenzione contraria è nulla.

Art. 17.

1. Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio del principio stabilito dall'articolo 95 del codice di procedura civile sull'onere delle spese del processo di esecuzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 maggio 1999

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1999
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 389

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge n. 302/1998 reca: «Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai».

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 179-*bis* e 169-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotti dagli articoli 7 ed 8 della citata legge 3 agosto 1998, n. 302:

«Art. 179-*bis (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)*. — Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.

Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo».

«Art. 169-*bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)*. — Con il decreto di cui all'art. 179-*bis* è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Per il testo dell'art. 7 della legge 3 agosto 1998, n. 302, v. *supra* ove è riportato il testo dell'art. 179-*bis* del codice di procedura civile.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 576 del codice di procedura civile:

«Art. 576 *(Contenuto del provvedimento che dispone la vendita)*. — Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'art. 568;

3) il giorno e l'ora dell'incanto;

4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'art. 490 ultimo comma;

5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

7) il terrnine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato e le modalità del deposito.

L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere».

— Si trascrive il testo dell'art. 591-*bis* del codice di procedura civile:

«Art. 591-*bis (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto).* — Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il notaio delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art. 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'art. 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'art. 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate al notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato.

L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 17, primo comma, ovvero all'art. 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma, ed all'art. 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985.

Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'art. 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'art. 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto».

— Si trascrive il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente dellla Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro):

«Art. 51 *(Valore dei beni e dei diritti).* — 1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.

3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.

4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-*bis* della tabella, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-*bis* della tabella. L'ufficio può tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 591-*bis* del codice di procedura civile, v. sopra in note all'art. 2.

— Si trascrive il testo dell'art. 591-*ter* del codice di procedura civile:

«Art. 591-*ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione).* — Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale prov-

vede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617».

Note all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 490 del codice di procedura civile:

«Art. 490 *(Pubblicità degli avvisi)*. — Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

Il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito uno o più volte in determinati giornali e, quanto occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale».

— Si riporta il testo dell'art. 534 del codice di procedura civile:

«Art. 534 *(Vendita all'incanto)*. — Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, con il provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo».

— Si riporta il testo degli articoli 65 e 68 del codice di procedura civile:

«Art. 65 *(Custode)*. — La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato».

«Art. 68 *(Altri ausiliari)*. — Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica».

— Si riporta il testo degli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

«Art. 52. *(Liquidazione del compenso)*. — Il compenso agli ausiliari di cui all'art. 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attività svolta».

«Art. 53 *(Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)*. — I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa».

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 542 del codice di procedura civile:

«Art. 542 *(Distribuzione giudiziale)*. — Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il pretore non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote».

Nota all'art. 10:

— La legge 6 aprile 1984, n. 57, reca: «Adeguamenti degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59».

Note all'art. 13:

— La legge 7 febbraio 1979, n. 59, reca: «Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili».

— Si trascrive il testo dell'art. 535 del codice di procedura civile:

«Art. 535 *(Prezzo base dell'incanto)*. — Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo».

— Si riporta il testo dell'art. 530 del codice di procedura civile:

«Art. 530 *(Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita)*. — Sulla istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 525».

Nota all'art. 16:

— La legge 3 agosto 1998, n. 302, reca: «Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai».

Nota all'art. 17:

— Si trascrive il testo dell'art. 95 del codice di procedura civile:

«Art. 95 *(Spese del processo di esecuzione)*. — Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal Codice civile».

99G0387

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 1999.

Sospensione della carica di un consigliere della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 4-*bis* e 4-*ter,* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 30 aprile 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli nei confronti del sig. Girfatti Antonio Franco, consigliere regionale della regione Campania, e la comunicazione del medesimo giudice per le indagini preliminari in data 14 giugno 1999 con la quale si informa che detto Girfatti Antonio Franco è a tale data detenuto agli arresti domiciliari;

Vista la comunicazione in data 13 luglio 1999, n. 92089/C.G. del commissario del Governo nella regione Campania;

Considerato che ai provvedimenti giudiziari di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere del sig. Girfatti Antonio Franco;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Girfatti Antonio Franco è sospeso dalla carica di consigliere della regione Campania a decorrere dalla data del 30 aprile 1999.

In caso di revoca della misura coercitiva di cui in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 1° settembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

99A7700

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1999.

Temporanea sospensione del provvedimento con il quale un deputato dell'assemblea regionale siciliana è stato sospeso dalla carica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1999, con cui il sig. Giovanni Barbagallo è stato sospeso dalla carica di deputato dell'assemblea regionale siciliana;

Considerato che il predetto decreto è stato adottato a seguito e tenendo conto della motivazione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione I, 5 maggio 1999, n. 1384/99, che ha sospeso l'efficacia dell'analogo precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1999; fermo restando quest'ultimo provvedimento e salvo l'esito del giudizio avverso lo stesso;

Considerato che successivamente, con ordinanza 13 luglio 1999, n. 1507, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello del controinteressato sig. Ascenzio Maesano avverso la predetta ordinanza cautelare n. 1384/99 del TAR Lazio e che in tale occasione il Consiglio di Stato ha espressamente ritenuto che dall'esecuzione del provvedimento di sospensione deriva un danno grave ed irreparabile per il sig. Barbagallo;

Vista la lettera in data 7 settembre 1999, con cui il sig. Barbagallo lamenta il contrasto del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999 con le pronunce cautelari del giudice amministrativo ed in subordine chiede sia sospesa l'efficacia del provvedimento che rinnova la sospensione dalla carica, in considerazione della prossimità dell'udienza avanti la Corte di cassazione (29 settembre 1999);

Considerato che, per effetto delle ordinanze cautelari del giudice amministrativo, ed in particolare della sopravvenuta ordinanza n. 1507/99 del Consiglio di Stato sopra menzionata, l'efficacia del provvedimento di sospensione dalla carica del sig. Barbagallo è rimasta sospesa fino alla data di notificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999;

Ritenuto che è inopportuno portare ad esecuzione il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999, finora sospeso, in data immediatamente precedente l'udienza della Corte di cassazione, che

dovrà pronunciarsi sul ricorso del sig. Barbagallo avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, emessa il 23 giugno 1998, in considerazione degli inconvenienti al funzionamento dell'assemblea regionale conseguenti all'eventuale susseguirsi di provvedimenti contrastanti, nonché del danno grave ed irreparabile per il destinatario del provvedimento, ultimamente riconosciuto dalla citata ordinanza del Consiglio di Stato;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di sospendere l'esecuzione del provvedimento fino alla citata decisione della Corte di cassazione;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno;

Decreta:

L'esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 1999, di cui alle premesse, è sospesa fino alla data della sentenza della Corte di cassazione sul ricorso proposto dal sig. Barbagallo avverso la sentenza della corte d'appello di Catania emessa il 23 giugno 1998.

Roma, 10 settembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

99A7717

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 settembre 1999.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti l'incendio che il 27 agosto 1999 ha causato il parziale crollo di uno stabile ubicato nella zona di Monte Pellegrino, nella città di Palermo. (Ordinanza n. 2999).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che il 27 agosto 1999 un incendio ha causato nella zona di Monte Pellegrino nella città di Palermo la parziale distruzione di un edificio di proprietà privata;

Considerato che come conseguenza di tale evento numerose famiglie risultano prive di abitazione ed alcuni esercenti attività commerciali hanno subito danni che impediscono lo svolgimento dell'attività produttiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Palermo;

Considerato che l'evento verificatosi è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di assicurare, congiuntamente all'amministrazione comunale di Palermo, interventi per il soccorso in favore dei cittadini danneggiati e per la ripresa delle attività commerciali;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per i primi interventi di soccorso conseguenti all'evento di cui alle premesse, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al comune di Palermo la somma di lire 1 miliardo a titolo di contributo straordinario e ad integrazione delle risorse rese disponibili dal comune stesso.

Art. 2.

1. Il sindaco di Palermo, o suo delegato, provvede, in deroga alle vigenti norme di legge, a determinare i criteri e le modalità di erogazione di provvidenze a favore dei cittadini danneggiati e per la ripresa delle attività commerciali, nonché ad attuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edificio, comprese le eventuali demolizioni.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire con urgenza al comune di Palermo n. 10 containers di tipo sociale per la continuazione in sito delle attività commerciali danneggiate dall'evento.

Art. 4.

1. Per la continuazione degli interventi da parte dei Vigili del Fuoco si provvede al potenziamento temporaneo del personale del comando provinciale di Palermo.

2. Per il ripristino dei mezzi distrutti o gravemente danneggiati e per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario reso necessario in occasione dell'evento è trasferita in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministro dell'interno la somma di lire 300 milioni.

Art. 5.

1. All'onere per l'attuazione degli articoli 1 e 4 pari a lire 1.300 milioni si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999.

Art. 6.

1. Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'evento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A7688

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 agosto 1999.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla sig.ra Falcone Giacinta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni istitutivo del servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista la delega conferita dal direttore generale del Dipartimento delle entrate ai direttori regionali circa l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con nota circolare n. 260 del 5 novembre 1998;

Vista l'istanza prodotta in data 17 settembre 1998 con la quale la sig.ra Falcone Giacinta residente in Catanzaro (c.f. FLCGNT11D45C3520) ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateizzazione di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno d'imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998 per il complessivo importo di L. 21.307.970 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nella impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento dell'attuale carico iscritto a ruolo aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente in quanto, nella fattispecie concreta, sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata contribuente;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 4.017.000, pari al 20% del carico tributario richiesto in dilazione giusta quietanza n. 88015 del 23 luglio 1999 e dello sgravio di L. 1.221.090, l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 16.060.880;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il mantenimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 16.060.880 dovuto dalla sig.ra Falcone Giacinta è ripartito in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

L'ufficio delle entrate di Catanzaro nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Calabria, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 16 agosto 1999

p. *Il direttore regionale:* BERNARDO

99A7642

DECRETO 18 agosto 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Amelia dell'ufficio delle entrate di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, recante delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici dipendenti dal dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, ora sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota prot. n. 46197/99 del 13 agosto 1999, con cui l'ufficio delle entrate di Terni ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Amelia dell'ufficio medesimo nei giorni dal 10 al 12 agosto 1999 per intervento di disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Amelia dell'ufficio delle entrate di Terni è accertato nel periodo dal 10 al 12 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 18 agosto 1999

Il direttore regionale: LORENZI

99A7692

DECRETO 18 agosto 1999.

Soppressione delle sezioni doganali pacchi postali, dipendente dalla dogana di Cagliari e Porto di Torregrande, dipendente dalla dogana di Porto di Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424 concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349 ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta di soppressione della sezione doganale pacchi postali dipendente dalla dogana di Cagliari e della sezione doganale Porto di Torregrande dipendente dalla dogana di Porto di Oristano, avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Cagliari con nota n. 8067 del 7 agosto 1997;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Articolo unico

Sono soppressi i seguenti uffici doganali:

a) la sezione doganale pacchi postali dipendente dalla dogana di Cagliari;

b) la sezione doganale di Porto Torregrande dipendente dalla dogana di Porto di Oristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7643

DECRETO 18 agosto 1999.

Soppressione della sezione doganale di Sant'Antioco dipendente dalla dogana di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424 concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349 ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta di soppressione della Sezione doganale Sant'Antioco dipendente dalla dogana di Cagliari, avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Cagliari con nota n. 5913 del 4 giugno 1998;

Ravvisata l'opportunità di accogliere tale proposta;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Articolo unico

La sezione doganale di Sant'Antioco, dipendente dalla dogana di Cagliari, è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7644

DECRETO 18 agosto 1999.

Soppressione della sezione doganale di Priolo dipendente dalla dogana di Siracusa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424 concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349 ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta di soppressione della sezione doganale di Priolo, dipendente dalla dogana di Siracusa, avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Palermo con nota n. 2560/UDC del 15 dicembre 1997;

Considerato che occorre apportare tale modifica all'ordinamento degli uffici periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Articolo unico

La sezione doganale di Priolo, dipendente dalla dogana di Siracusa, è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7645

DECRETO 18 agosto 1999.

Soppressione delle sezioni doganali di Sammuzzo, S. Lucia, Pacchi postali, Antemurale, Stazione marittima, Deposito franco, dipendenti dalla dogana di Palermo e del Molo Sanità, dipendente dalla dogana di Trapani. Cambio di denominazione della sezione doganale «Aeroporto Punta Raisi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424 concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349 ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3, comma 2°, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Viste le proposte, della direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Palermo concernenti la soppressione, a motivo della esigua attività, delle sezioni doganali di Sammuzzo, S. Lucia, Pacchi postali, Antemurale, Stazione marittima, deposito franco dipendenti dalla dogana di Palermo, e della sezione Molo Sanità, dipendente dalla dogana di Trapani, nonché la modifica della denominazione della sezione doganale «Aeroporto Punta Raisi in sezione doganale «Aeroporto Falcone e Borsellino»;

Considerato che dette proposte sono meritevoli di accoglimento e che di conseguenza occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppressi i seguenti uffici:

le sezioni doganali di Sammuzzo, S. Lucia, Pacchi postali, Antemurale, Stazione marittima e Deposito franco, Dipendenti dalla dogana di Palermo;

la sezione doganale Molo Sanità, dipendente dalla dogana di Trapani.

Art. 2.

La denominazione della sezione doganale «Aeroporto Punta Raisi», dipendente dalla Dogana di Palermo, viene modificata in «Aeroporto Falcone e Borsellino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7646

DECRETO 18 agosto 1999.

Soppressione della dogana di Passo Drava ed elevazione a dogana secondaria della sezione doganale di San Candido dipendente dalla circoscrizione doganale di Fortezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424 concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349 ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta di soppressione della dogana di Passo Drava e l'elevazione a dogana della sezione doganale di San Candido, avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Bolzano con nota n. 10034 del 3 giugno 1998;

Ravvisata l'opportunità di accogliere tale proposta;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

La dogana di Passo Drava è soppressa.

Art. 2.

La sezione doganale di San Candido è elevata a dogana secondaria dipendente dalla circoscrizione doganale di Fortezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7647

DECRETO 18 agosto 1999.

Soppressione della sezione doganale «Sezione centrale» dipendente dalla dogana di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424 concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349 ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta di soppressione della dogana di Bolzano avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Bolzano con nota n. 19778 dell'8 novembre 1997 su conforme parere della competente circoscrizione doganale;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Articolo unico

È soppressa la sezione doganale denominata «Sezione Centrale», dipendente dalla dogana di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7648

DECRETO 18 agosto 1999.

Soppressione della sezione doganale ferrovia dipendente dalla dogana di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424 concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349 ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta di soppressione della sezione doganale ferrovia dipendente dalla dogana di Bolzano avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Bolzano con nota n. 4094 del 6 maggio 1998;

Ravvisata l'opportunità di accogliere tale proposta;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Articolo unico

La sezione doganale ferrovia, dipendente dalla dogana di Bolzano è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7649

DECRETO 18 agosto 1999.

Declassamento a posti doganali delle sezioni di Ronago e Drezzo, dipendenti dalla dogana di Ponte Chiasso e della sezione doganale di Lanzo d'Intelvi, dipendente dalla dogana di Oria Valsolda.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424 concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed in particolare l'art. 12, ultimo comma;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta, di declassamento delle sezioni doganali di Ronago, Drezzo e Lanzo d'Intelvi, avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Milano con nota n. 25300 del 14 gennaio 1998;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Articolo unico

Le sezioni di Ronago e Drezzo (dipendenti dalla dogana di Ponte Chiasso) e la sezione di Lanzo d'Intelvi (dipendente dalla dogana di Oria Valsolda) sono declassate a posti doganali.

Il comando di brigata del Corpo della Guardia di finanza competente per territorio ne assicura il funzionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7650

DECRETO 18 agosto 1999.

Declassamento a sezione doganale della dogana di Villa Opicina, dipendente dalla dogana di Fernetti e soppressione della sezione doganale «Arsenale Triestino», dipendente dalla dogana di Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta, di soppressione della sezione doganale Arsenale Triestino e di declassamento a sezione della dogana di Villa Opicina e sua aggregazione alla dogana di Fernetti, avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Trieste con nota n. 12851/cc del 21 maggio 1997;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

La dogana di Villa Opicina diviene sezione doganale dipendente dalla dogana di Fernetti.

Art. 2.

È soppressa la sezione doganale «Arsenale Triestino» dipendente dalla dogana di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7651

DECRETO 18 agosto 1999.

Istituzione della dogana principale di prima categoria di Napoli-Terra, dipendente dalla circoscrizione doganale di Napoli e soppressione delle sezioni doganali di Pomigliano d'Arco e CIS-Nola, dipendenti dalla dogana di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Vista la proposta della direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Napoli, prot. 28679 del 27 giugno 1996, di istituzione della dogana di Napoli-Terra presso l'interporto campano di Nola e coeva soppressione delle sezioni doganali di Pomigliano d'Arco e CIS-Nola, dipendenti dalla dogana di Napoli;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È istituita la dogana principale di prima categoria di Napoli-Terra, dipendente dalla circoscrizione doganale di Napoli.

Art. 2.

Le sezioni doganali di Pomigliano d'Arco e Cis-Nola, dipendenti dalla dogana di Napoli, sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7652

DECRETO 18 agosto 1999.

Soppressione della sezione doganale di Santa Margherita Ligure dipendente dalla dogana di Sestri Levante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta, di soppressione della sezione doganale di Santa Margherita Ligure dipendente dalla dogana di Sestri Levante, avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Genova con nota n. 10968 del 7 aprile 1998;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Articolo unico

La sezione doganale di Santa Margherita Ligure, dipendente dalla dogana di Sestri Levante è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7653

DECRETO 18 agosto 1999.

Soppressione della sezione doganale «Fiat veicoli industriali» dipendente dalla dogana di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed in particolare l'art. 9, ultimo comma;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista l'istanza della società Fiat veicoli industriali S.p.a., con la quale viene chiesta la chiusura della omonima sezione doganale dipendente dalla dogana di Torino;

Considerato il parere favorevole espresso dalla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Torino;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Articolo unico

1. La sezione doganale «Fiat veicoli industriali», dipendente dalla dogana di Torino è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7654

DECRETO 18 agosto 1999.

Soppressione della circoscrizione doganale di Chiasso e passaggio alle dipendenze della circoscrizione doganale di Como della dogana internazionale di Chiasso. Istituzione della sezione doganale di salute dipendente dalla dogana di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È soppressa la circoscrizione doganale di Chiasso.

La dogana internazionale di Chiasso passa alle dipendenze della circoscrizione doganale di Como.

Art. 2.

È istituita la sezione doganale salute dipendente dalla dogana di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7655

DECRETO 18 agosto 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 13 novembre 1994 recante: «Riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette», relativamente all'art. 3, punto 3, lettera *c),* che prevede la soppressione della sezione doganale di Turbigo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1994 recante: «Riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette», che all'art. 3, punto 3, lettera *c),* dispone la soppressione di alcune sezioni doganali tra cui quella di Turbigo;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo n. 105 del 26 aprile 1990, recante: «Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349»;

Visto il ricorso presentato dalla società Magazzini generali doganali Turbigo S.r.l. presso il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per l'annullamento del citato decreto ministeriale nella parte in cui prevede la soppressione dell'omonima sezione doganale;

Vista l'ordinanza 5 luglio 1995 con la quale la Sez. II del T.A.R. adito ha concesso la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

Valutata la proposta della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Milano sull'opportunità del reinserimento della sezione doganale di Turbigo tra quelle in esercizio, stante il forte incremento delle operazioni doganali svolte presso la stessa, alla quale fanno capo gli operatori della vasta zona della provincia di Milano ad est del Ticino;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto dell'11 febbraio 1997, n. 37 «Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria»;

Ritenuta per ragioni di economicità dell'azione amministrativa l'opportunità di revocare l'art. 3, punto 3, lettera *c)*, del decreto ministeriale 13 novembre 1994 limitatamente alla parte in cui prevede la soppressione della sezione doganale di Turbigo;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 1° ottobre 1998;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 3, punto 3, lettera *c)*, del decreto ministeriale 13 novembre 1994, recante: «Riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette» è revocato limitatamente alla parte in cui dispone la soppressione della sezione doganale di Turbigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A7656

DECRETO 25 agosto 1999.

Ratifica della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e la società Sara Bet S.r.l., in San Giorgio di Mantova, concernente le modalità di svolgimento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse Tris e di quelle alla stessa assimilabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto regolamento, il quale prevede che il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore nazionale e a quota fissa, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria;

Visto l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, il quale stabilisce che l'esercizio della scommessa Tris è attribuito ad un unico concessionario;

Visto il decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, del

20 aprile 1999, con il quale è stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta della scommessa Tris e di quelle alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - del 29 maggio 1999, n. 124, per l'assegnazione in concessione dei servizi relativi alla raccolta, presso 18.000 punti, della scommessa Tris e di quelle alla stessa assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

Visto il decreto dirigenziale n. III/7/146743/99 dell'11 agosto 1999 con il quale, a seguito dell'espletamento della predetta gara, la concessione dei servizi relativi alla raccolta della scommessa Tris e di quelle alla stessa assimilabili è stata assegnata, per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, alla società Sara Bet S.r.l., via Divisione Acqui, 6 - San Giorgio di Mantova - frazione Mottella (Mantova);

Considerato che, con il suddetto decreto dirigenziale, la delega alla firma della convenzione relativa alle modalità di svolgimento dei servizi anzidetti è stata conferita, per il Ministero delle finanze, al Direttore centrale per gli affari amministrativi;

Considerato che in data 11 agosto 1999 è stata stipulata tra il Ministero delle finanze e quello per le politiche agricole, da una parte, e la citata società Sara Bet, dall'altra, la convenzione che regolamenta le modalità di svolgimento dei servizi relativi alla raccolta della scommessa Tris e di quelle alla stessa assimilabili;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e quello per le politiche agricole — da una parte — e la società Sara Bet S.r.l. — dall'altra — riportata in allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale sono state stabilite le modalità di svolgimento dei servizi relativi alla raccolta della scommessa Tris e di quelle alla stessa assimilabili.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

PREMESSO

Che con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di concerto con il direttore generale dei servizi generali e del personale del Ministero per le politiche agricole in data 11 agosto 1999 è stata assegnata, per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, la concessione dei servizi relativi alla raccolta della scommessa Tris e di quelle alla stessa assimilabili, alla Sara Bet S.r.l., con sede in via Divisione Acqui, 6, San Giorgio di Mantova - frazione Mottella (Mantova);

Che al fine di dare esecuzione al suindicato decreto è necessario che il Ministero delle finanze e quello per le politiche agricole, rispettivamente rappresentati dal dirigente generale dott. Gianfranco Feranti e dal dirigente generale dott.ssa Gabriella Delle Monache — da una parte — e la Sara Bet S.r.l. in persona dell'amministratore unico dott. Francesco Lerro (d'ora in poi indicata come «il gestore») — dall'altra — sottoscrivano l'atto di convenzione di cui allo schema allegato al bando di gara mediante pubblico incanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - n. 124 del 29 maggio 1999;

Che stante il minimo lasso di tempo intercorrente tra le firme del decreto e quella della convenzione e la concomitanza del periodo feriale, non è possibile per il gestore fornire la garanzia di cui al primo comma dell'art. 10 e che pertanto è opportuno condizionare l'efficacia della convenzione stessa — fermi restando tutti gli altri obblighi previsti a carico del gestore — alla fornitura della richiamata garanzia entro e non oltre il 30 settembre 1999;

Tutto ciò premesso le suindicate parti sottoscrivono la seguente convenzione;

Art. 1.

Il gestore

1. Il gestore si obbliga all'integrale rispetto delle disposizioni convenzionali e regolamentari vigenti in materia.

2. Le disposizioni convenzionali riguardanti la scommessa Tris si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

3. Il gestore si impegna ad osservare le disposizioni che verranno emanate dai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole anche ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, per il miglioramento tecnico e l'evoluzione della Tris al fine di stimolare la propensione al gioco e lo sviluppo della scommessa nell'interesse erariale.

Art. 2.

Organizzazione della gestione

1. Il gestore, mette a disposizione per tutta la durata della convenzione stessa, una rete di 18.000 punti di raccolta della scommessa muniti di licenza di P.S., secondo la distribuzione su base regionale, determinata come da allegato 1, con una tolleranza di scostamento non superiore al 5%.

2. Sarà cura del gestore indicare, almeno trenta giorni prima del momento stabilito per l'inizio dell'attività oggetto della concessione, il numero e l'ubicazione dei punti di raccolta.

3. Qualunque variazione del numero e della ubicazione dei punti di vendita e della struttura organizzativa dei punti di supporto, se non autorizzata dai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, costituirà violazione degli obblighi contrattuali e comporterà la revoca di diritto della convenzione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

4. L'inadempimento dovrà peraltro essere contestato e il gestore potrà presentare le sue giustificazioni entro quindici giorni ovvero rimuovere, entro lo stesso termine le cause della contestazione.

Art. 3.

Frequenza delle corse

1. Il gestore si impegna ad assolvere i propri compiti per un numero annuale di corse Tris non inferiore a 260 nei giorni concordati con il Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per le politiche agricole, garantendo un adeguato numero di punti aperti la domenica.

Art. 4.

Informatizzazione del sistema e segnalazione di scommesse anomale

1. Tutto il sistema di acquisizione o di gestione del gioco, compresa la custodia delle matrici nonché l'archiviazione di ogni atto e documento inerente al gioco viene improntato a criteri di informatizzazione.

2. La partecipazione al gioco deve essere organizzata con un sistema telematico in tempo reale.

3. Le giocate possono essere effettuate, previa autorizzazione, anche attraverso l'utilizzo di sistemi telefonici e telematici collegati a un centro di servizi attraverso la rete telefonica generale.

4. Il gestore ha l'obbligo di segnalare al Ministero delle finanze i casi di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico.

Art. 5.

Spese pubblicitarie

1. Il gestore deve svolgere azione propulsiva, di sviluppo e di sostegno della scommessa Tris attraverso un adeguato piano pubblicitario, mettendo in opera tutti i mezzi ritenuti adatti allo scopo.

2. La spesa da sostenere in ciascun anno per la pubblicità non potrà essere inferiore all'1% del volume raccolto.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno verrà sottoposto all'approvazione dei Ministeri delle finanze e per le politiche agricole il piano pubblicitario da valere per l'anno successivo. Il piano pubblicitario relativo al primo anno di vigenza della convenzione sarà presentato entro due mesi dalla stipula.

4. A richiesta motivata dell'Amministrazione finanziaria e di quella del Ministero per le politiche agricole, l'investimento pubblicitario previsto per un anno potrà essere spostato a quello successivo, fermo restando l'investimento di competenza di tale ultimo anno.

5. Il gestore avrà la facoltà di effettuare anno per anno, a proprio carico, ulteriori spese pubblicitarie, in aggiunta a quelle minime come sopra previste.

Art. 6.

Bollettino ufficiale delle scommesse

1. Il gestore cura a sue spese la pubblicazione, per ogni scommessa Tris, di un bollettino ufficiale sul quale saranno riportati l'orario di svolgimento della corsa oggetto della scommessa, i nomi dei cavalli partecipanti, le guide o monte, i numeri loro assegnati in sede di dichiarazione dei partenti, gli eventuali rapporti di scuderia ed ogni altra indicazione richiesta dal regolamento delle scommesse; nel bollettino saranno indicate l'ordine di arrivo ufficiale e la quota definitiva dell'ultima corsa Tris precedentemente disputata.

2. Il bollettino sarà diffuso 24 ore dopo la dichiarazione dei partenti della corsa oggetto della scommessa e inviato ai punti di accettazione nell'arco massimo delle ventiquattro ore successive.

3. Entro il giorno successivo alla disputa di ciascuna corsa Tris, il gestore conferma all'ente l'ammontare delle scommesse Tris accettate su tutto il territorio nazionale, il numero delle scommesse vincenti e l'ammontare delle quote.

4. Presso ogni ufficio del gestore saranno disponibili gli elenchi delle bollette vincenti dal giorno successivo alla effettuazione della corsa.

Art. 7.

Pagamento delle vincite e rimborsi

1. Il gestore provvede alla totalizzazione delle scommesse Tris effettuate presso tutti i punti di accettazione in attività nel territorio nazionale e, conosciuto il risultato della corsa, procede allo scrutinio delle ricevute vincenti e alla determinazione delle relative quote; tali operazioni verranno svolte sotto il controllo delle commissioni previste dal regolamento.

2. Il gestore cura il tempestivo pagamento delle vincite e degli eventuali rimborsi utilizzando le somme a tal fine prelevate dalle disponibilità di cassa e provvedendo, qualora necessario, al conguaglio delle disponibilità finanziarie tra i singoli punti di accettazione.

3. Il gestore, per il pagamento delle vincite, si può avvalere di uno o più istituti bancari, che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale, o del servizio postale.

Art. 8.

Flussi finanziari

1. La gestione finanziaria è effettuata utilizzando un conto corrente bancario acceso dal gestore presso una banca avente sede sul territorio italiano in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni di mercato.

2. Al conto corrente bancario affluiscono gli importi netti risultanti dagli estratti conto settimanali dei versamenti effettuati. Da detto conto il gestore preleva:

a) l'importo delle vincite da pagare ed il compenso spettantegli;

b) l'importo delle imposte da versare allo Stato.

3. Gli interessi prodotti dal conto corrente bancario sono versati all'erario il giorno successivo alla data di accreditamento dell'importo netto sul conto corrente medesimo.

4. Il gestore si atterrà alle disposizioni che saranno emanate in materia contabile e amministrativa dal Ministero delle finanze per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari e agli interessi, ivi comprese le norme sulla rendicontazione.

Art. 9.

Compenso gestione

1. A titolo di compenso, al gestore verrà corrisposto un importo risultante dalle seguenti aliquote, applicate sugli scaglioni di incasso annuo lordo delle scommesse.

1º scaglione di incasso (fino a 1.000 miliardi), aliquota 18,181%;

2º scaglione di incasso (da oltre 1.000 a 1.500 miliardi), aliquota del 1º scaglione ridotta dello 0,10%;

3º scaglione di incasso (da oltre 1.500 a 2.000 miliardi), aliquota del 2º scaglione ridotta dello 0,20%;

4º scaglione di incasso (da oltre 2.000 a 3.000 miliardi), aliquota del 3º scaglione ridotta dello 0,30%.

2. Per gli scaglioni successivi di 1.000 miliardi ciascuno, una riduzione costante dello 0,40% rispetto alla aliquota dello scaglione precedente.

3. Per gli scaglioni di incasso annuo superiore a 7.000 miliardi, sarà operata una riduzione del compenso come di seguito indicata:

a) da 7.000 a 8.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sull'85% dello scaglione d'incasso;

b) da oltre 8.000 a 9.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 78% dello scaglione di incasso;

c) da oltre 9.000 a 10.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 68% dello scaglione di incasso;

d) da oltre 10.000 a 11.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 55% dello scaglione di incasso;

e) da oltre 11.000 a 12.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 40% dello scaglione di incasso;

f) da oltre 12.000 a 14.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 25% dello scaglione di incasso;

g) oltre 14.000 miliardi annui l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 20% dello scaglione di incasso.

4. Il Ministero delle finanze non corrisponderà alcuna anticipazione sui compensi.

5. Eventuali modificazioni nelle percentuali di riduzioni dell'aggio per scaglioni d'incasso, sulla base di motivate determinazioni dei Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, possono essere concordate con il gestore tenendo conto delle esigenze di equilibrio della remunerazione e dell'andamento degli incassi delle scommesse, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, salva la possibilità di revoca della concessione da parte del Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, in caso di impossibilità di accordo.

Art. 10.

Garanzie patrimoniali

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione, il gestore rilascia, contestualmente, alla firma del presente atto, per il primo anno, una fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile per l'importo di lire 50 miliardi; per gli anni successivi la fidejussione viene determinata in misura non inferiore al 3% e non superiore al 10% dell'ammontare complessivo della raccolta di gioco dell'anno precedente.

2. Nel caso che il gestore dovesse essere posto in liquidazione o assoggettato ad una trasformazione societaria che ne diminuisca la garanzia patrimoniale viene data preventiva comunicazione al Ministero delle finanze che potrà, per giustificati motivi e d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, negare il suo gradimento.

3. Qualora il gestore ponesse in essere le modificazioni di cui sopra, nonostante il parere negativo ricevuto, il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, potrà dichiarare con decreto la revoca della concessione senza diritto per il gestore ad indennizzi di sorta.

Art. 11.

Controlli, verifiche e collaudi

1. Il Ministero delle finanze e il Ministero per le politiche agricole hanno facoltà di procedere anche unilateralmente a controlli e verifiche, in generale, su tutte le attività oggetto della concessione e, con particolare riguardo, al regolare esercizio della raccolta delle scommesse.

2. Il Ministero delle finanze oltre ad effettuare il controllo dell'esatto adempimento delle disposizioni fiscali potrà altresì, disporre collaudi volti ad accertare la rispondenza dei programmi, adottati dal gestore, alle specifiche tecniche e funzionali stabilite con decreto ministeriale o con regolamento.

Art. 12.

Decadenza e revoca della concessione

1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche:

a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al bando di gara;

b) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) quando nello svolgimento dell'attività, sono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni del regolamento o della normativa tributaria;

d) quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della società aggiudicataria sono adottate misure cautelari o provve-

dimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con il Ministero delle finanze;

e) quando viene trasferita la gestione senza il previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.

2. Qualora, con provvedimenti legislativi emanati dopo la data della presente convenzione, dovessero disporsi nuovi criteri in materia di scommesse in genere o limitazioni nella misura dell'aggio da corrispondersi ai gestori delle scommesse stesse, le norme e le percentuali dell'aggio contemplate nella presente convenzione si intenderanno modificate in conformità, con decorrenza dall'entrata in vigore dei provvedimenti emanati. In tal caso, il gestore, con preavviso di sei mesi, da notificare al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole, può rinunciare alla concessione.

3. Nessun indennizzo spetta al gestore in conseguenza della anticipata cessazione a qualsiasi titolo della concessione.

Art. 13.

Adempimenti al termine della gestione

1. Al termine per qualsiasi causa della gestione, il titolare si obbliga a trasferire gratuitamente al Ministero delle finanze, a sua richiesta, la proprietà dell'intero sistema automatizzato comprensivo delle apparecchiature, ivi compresi i terminali presso tutti i punti di raccolta, degli impianti, delle strutture, dei programmi, degli archivi e di quanto altro occorre per il completo funzionamento, gestione e funzionalità del sistema stesso.

2. Le eventuali operazioni di trasferimento — che avverranno in contraddittorio tra il Ministero delle finanze e il gestore con la redazione di appositi verbali — avranno inizio nel semestre precedente la scadenza del termine contrattuale, salvaguardando l'esigenza di non compromettere, in tale periodo, la funzionalità del sistema.

3. Nel suddetto semestre il gestore dovrà fornire ai funzionari del Ministero delle finanze all'uopo espressamente incaricati, che potranno farsi assistere da esperti tecnici appositamente designati, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.

4. Tutti gli studi, le procedure automatizzate e la relativa documentazione realizzati per l'esecuzione della gestione, resteranno a disposizione gratuita del Ministero delle finanze.

5. Allo scopo di evitare interruzioni nel servizio relativo al funzionamento del sistema automatizzato il Ministero delle finanze ha facoltà di subentrare o di richiedere la cessione dei contratti in essere alla data di scadenza della gestione.

6. Il gestore si obbliga a prestare il proprio assenso, per l'estromissione del Ministero delle finanze, nell'ambito di eventuali giudizi, ex art. 111, terzo comma, del codice di procedura civile.

Art. 14.

S p e s e

1. Tutte le spese inerenti al presente atto e tutte le imposte, le tasse e qualsiasi altro tributo, in quanto dovuto, sono a completo carico del gestore.

Art. 15.

Atti aggiuntivi e risoluzione delle controversie

1. Le parti si riservano la facoltà di stipulare successivamente un atto aggiuntivo, qualora ritenuto necessario nel comune interesse.

2. Tutte le controversie tra i Ministeri delle finanze e per le politiche agricole ed il concessionario, nascenti dalla esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale di quattro membri dei quali uno designato del Ministero delle finanze, uno dal Ministero per le politiche agricole, uno dal concessionario ed il quarto, con funzioni di presidente, dai primi tre arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal presidente del tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. Resta salva la facoltà della declinatoria della competenza arbitrale, da parte del concessionario.

3. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. L'arbitrato avrà sede in Roma. Il collegio arbitrale emetterà il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.

4. La controversia insorta non è causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

5. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte tra lo scommettitore, il concessionario e/o i Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, in sede di interpretazione e di esecuzione del regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate sono sottoposte alla disciplina prevista dall'art. 11 del medesimo regolamento.

Art. 16.

Decorrenza e scadenza della concessione

1. La convenzione, mentre è impegnativa per il gestore all'atto della sottoscrizione, lo sarà per il Ministero delle finanze dopo le approvazioni di legge.

2. La convenzione ha la durata di sei anni e non è rinnovabile.

Roma, 11 agosto 1999

p. *Il Ministro delle finanze*
FERRANTI

p. *Il Ministro delle politiche agricole*
DELLE MONACHE

p. *Sara Bet S.r.l.*
LERRO

99A7617

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 agosto 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 56, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'ammistrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 agosto 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 37.275 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 1999.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 25 giugno 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 30 agosto 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 25 maggio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione

fino alle ore 17 del giorno 30 agosto 1999 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto del 25 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avra luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventitre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 10 settembre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1999

Il Ministro: AMATO

99A7640

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 aprile 1999.

Istituzione del «Distintivo dello sport».

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE, DI GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e in particolare, l'art. 29;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 459, concernente approvazione del regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale;

Vista la determinazione del Ministro della difesa in data 15 aprile 1969, con la quale è stato istituito il «Distintivo dello sport militare» per il personale appartenente alle Forze armate;

Vista la convenzione in data 12 settembre 1994 tra il Ministero della difesa e il Comitato olimpico nazionale italiano, volta al conseguimento ottimale dei rispettivi

compiti istituzionali nel campo dell'attività sportiva, e, in particolare, all'organizzazione di grandi manifestazioni sportive di ordine nazionale e internazionale;

Considerato che dal 1° gennaio 1995 è stato dato avvio ad un impegno congiunto, nel campo dello sport, da parte delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo dei vigili del fuoco e che tale collaborazione ha prodotto risultati positivi;

Ravvisata pertanto, l'opportunità di prevedere, in relazione a tale allargata partecipazione, la concessione del «Distintivo dello sport militare» anche ai citati Corpi e Forze di polizia, con gli adattamenti connessi al più vasto ambito di destinatari;

Ravvisata altresì, l'opportunità che la concessione del distintivo abbia luogo per i titoli di merito conseguiti a partire dalla suddetta data del 1° gennaio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Il «Distintivo dello sport militare» di cui alla determinazione del Ministro della difesa in data 15 aprile 1969, assume la denominazione di «Distintivo dello sport» ed è concesso agli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo dei vigili del fuoco secondo le tipologie di seguito riportate, in base al possesso di uno o più dei titoli di merito per ciascuna tipologia indicati:

a) distintivo con stella d'oro:

1) vincitori di medaglie in Olimpiadi e Campionati mondiali;

2) vincitori di medaglie d'oro in Giochi del Mediterraneo, Universiadi e Campionati mondiali C.I.S.M.;

3) vincitori di Coppa del Mondo;

4) conquista di record mondiale ordinario e C.I.S.M.;

b) distintivo con stella d'argento:

1) vincitori di medaglie a Campionati europei;

2) vincitori di Coppa Europa;

3) vincitori di medaglia d'argento e di bronzo in Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Campionati mondiali C.I.S.M.;

4) vincitori di medaglia d'oro in Campionati continentali e regionali C.I.S.M.;

5) conquista di record europeo e di record continentale e regionale C.I.S.M.;

c) distintivo con stella di bronzo:

1) vincitori di medaglia d'argento e di bronzo in Campionati continentali e regionali C.I.S.M.;

2) vincitori di Campionati italiani;

3) vincitori di Coppa Italia;

4) conquista di record italiano;

d) distintivo con discobolo:

1) vincitori di Campionati italiani interforze;

2) conquista di record italiano interforze;

3) vincitori di Campionati italiani di Forza armata;

4) conquista di record italiano di Forza armata;

5) vittorie o record equipollenti.

Il riconoscimento di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* viene assegnato in via permanente.

Art. 2.

Il «Distintivo dello sport» è concesso, rispettivamente, nelle tipologie di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1:

a) ai tecnici che abbiano svolto, rispettivamente, attività per 15, 10, 5 e 3 anni, previo esame del «curriculum» dell'interessato da parte dell'Ufficio attività sportiva e collegamento F.A./CONI;

b) ai dirigenti che abbiano prestato servizio nello sport, rispettivamente, per 10, 7, 5 e 3 anni, anche non consecutivi.

Art. 3.

Il distintivo, prodotto secondo il modello riportato in allegato *A*, è in metallo smaltato, a forma di scudetto e presenta le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni: altezza mm 20; larghezza mm 14 (compreso il bordo);

b) campo suddiviso verticalmente nei tre colori nazionali; al centro del settore bianco sono riportati una stelletta a cinque punte o un discobolo.

Art. 4.

Il distintivo è portato con le Uniformi S. - S.A. - O. - G.U. e viene collocato al di sopra dei nastrini delle decorazioni, secondo le modalità precisate dai regolamenti sulle uniformi.

Art. 5.

Il distintivo e il relativo diploma sono concessi dal Capo di stato maggiore della Difesa. Le relative proposte debbono essere inoltrate allo stato maggiore della Difesa entro il 31 dicembre di ogni anno.

Delle avvenute concessioni è fatta trascrizione nei documenti matricolari degli interessati.

Art. 6.

La concessione del «Distintivo dello sport» ha luogo per i titoli di merito conseguiti a partire dal 1° gennaio 1995.

Roma, 14 aprile 1999

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

ALLEGATO *A*
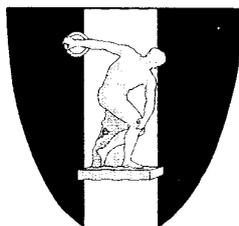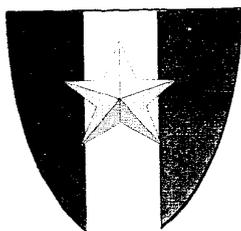
99A7694

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative agricole sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «C.I.P.O. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Pasquale Squillante in data 17 marzo 1971, repertorio n. 49779, registro società n. 4463/5576, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1008;

2) società cooperativa «Orticola La Starza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 15 novembre 1980, repertorio n. 3316, registro società n. 81/81, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2935;

3) società cooperativa «Orticola Russulella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Pasquale Squillante in data 28 febbraio 1973, repertorio n. 60670, registro società n. 5045/6132, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1251;

4) società cooperativa «San Benedetto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pertosa, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 14 aprile 1984, repertorio n. 6461, registro società n. 788, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 3701.

Salerno, 5 luglio 1999

Il direttore: GAROFALO

99A7693

DECRETO 26 agosto 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Eurogeo», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 novembre 1998, eseguita nei confronti della cooperativa Eurogeo, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Eurogeo», pubblicato nel foglio annunzi legali della prefettura di Firenze n. 17 del 26 febbraio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 1° giugno 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Eurogeo» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Andrea Salani in data 14 giugno 1991, repertorio 27630, registro società n. 59644 del Tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5333/254856, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 26 agosto 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A7602

DECRETO 26 agosto 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Associazione fotografi prof. pratesi», in Prato.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 aprile 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Associazione fotografi prof. pratesi», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Associazione fotografi prof. pratesi», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 16 del 26 febbraio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 1° giugno 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Associazione fotografi prof. pratesi» con sede in Prato, costituita per rogito del notaio Francesco De Luca in data 8 febbraio 1988, repertorio 78916, registro società n. 15067 del tribunale di Prato, B.U.S.C. n. 5018/234504, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 26 agosto 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A7604

DECRETO 26 agosto 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Scatolificio Mugello», in Scarperia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 aprile 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Scatolificio Mugello», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Scatolificio Mugello», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 17 del 26 febbraio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 1° giugno 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Scatolificio Mugello», con sede in Scarperia, costituita per rogito del notaio Renzo Chiavistelli in data 19 settembre 1971, repertorio n. 5225, registro società n. 20835 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 2877/117060, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 26 agosto 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A7608

DECRETO 26 agosto 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Vignaioli di Greve in Chianti», in Greve in Chianti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 agosto 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Vignaioli di Greve in Chianti», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Vignaioli di Greve in Chianti», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 17 del 26 febbraio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 1° giugno 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Vignaioli di Greve in Chianti», con sede in Greve in Chianti, costituita per rogito del notaio Alessandro Beretta Anguissola in data 5 marzo 1994, repertorio n. 8770, registro società n. 66729 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5558/268791, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 26 agosto 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A7609

DECRETO 26 agosto 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Synergiae», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 gennaio 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Synergiae», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Synergiae», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 30 del 13 aprile 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 1° giugno 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Synergiae», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Alessandra Salimbeni in data 20 ottobre 1997, repertorio n. 19799, registro società n. 8470 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5781/283561, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 26 agosto 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A7610

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 12 luglio 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il regolamento CE n. 2238/93 del 26 luglio 1993 della commissione relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, in particolare l'allegato 1 che elenca i dispositivi di chiusura autorizzati nella Comunità per i piccoli recipienti in cui sono confezionati i prodotti vitivinicoli;

Viste le richieste pervenute da taluni enti ed organismi operanti nel settore dei vini a denominazione di origine intese a modificare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto ministeriale, al fine di consentire, fatte salve le

misure più restrittive degli specifici disciplinari di produzione DOCG e DOC, l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura previsti dalla vigente normativa comunitaria anche per i vini DOC designati con menzioni aggiuntive di vitigno o di tipologia diverse da quelle previste alla lettera *a)* del predetto disposto;

Viste altresì le richieste avanzate da taluni operatori e dalle organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo intese a modificare l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 luglio 1993, al fine di consentire, fatte salve le misure più restrittive degli specifici disciplinari di produzione DOCG e DOC, l'utilizzo di recipienti aventi una tonalità di colore rientrante nell'ambito di una gamma colorimetrica più ampia rispetto a quella prevista dal disposto medesimo;

Visto il parere favorevole espresso, sulle richieste relative alla modifica dell'art. 4 del decreto in questione, dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta del 17-18 dicembre 1998;

Ritenuto, alla luce del parere favorevole del citato Comitato ed al fine di agevolare l'attività degli operatori vitivinicoli interessati in un mercato globale sempre più competitivo, di dover accogliere le richieste di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1993 è sostituito dal seguente testo:

«1. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e a denominazione di origine controllata i cui disciplinari di produzione sono stati approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il confezionamento ai fini dell'immissione al consumo in recipienti di capacità nominale non superiore a 5 litri deve essere effettuato in contenitori di vetro la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al rosso bruno, al marrone, al grigio-nero, di varia intensità. Eventuali ulteriori tonalità di colore potranno essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione.

1-*bis*. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e a denominazione di origine controllata i cui disciplinari di produzione saranno approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, il confezionamento, nei recipienti indicati al precedente comma 1, può avvenire in contenitori di vetro senza alcun vincolo colorimetrico. È fatta salva la facoltà di prevedere norme più restrittive negli specifici disciplinari di produzione.».

Art. 2.

L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1993, è sostituito dal seguente testo:

«1. Per le sottospecificate categorie e tipologie di vini a denominazione di origine, la chiusura dei recipienti fino a 5 litri, fatte salve le misure più restrittive stabilite dai relativi disciplinari di produzione, deve essere effettuata come segue:

a) vini a denominazione di origine controllata e garantita, vini a denominazione di origine controllata designati con il nome della sottozona o con la menzione «vigna» o con la menzione «riserva»: utilizzo del tappo di sughero raso bocca; i recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite;

b) vini a denominazione di origine controllata non contemplati alla lettera *a)*: utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 248

99A7638

DECRETO 13 luglio 1999.

Nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica designati con la qualificazione «novello».

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1989 con il quale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di designazione e presentazione dei vini, sono state dettate le norme per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini DOCG, DOC, tipici e da tavola ad indicazione geografica designabili con la qualificazione «novello»;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1993 con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 6 ottobre 1989;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» che, tra l'altro, ha introdotto la categoria dei vini ad indicazione geografica tipica, in sostituzione dei vini tipici e dei vini da tavola ad indicazione geografica;

Viste le richieste di talune Organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo intese ad apportare alcune modifiche alla predetta normativa nazionale sui vini «novelli», onde consentire delle agevoli ed uniformi condizioni di commercializzazione nell'ambito dell'unico mercato comunitario dei vini in questione, nel rispetto di precise condizioni di produzione e criteri per assicurare gli opportuni controlli;

Visto il parere espresso al riguardo dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini con nota n. 853 del 27 aprile 1999;

Ritenuto di accogliere le predette richieste degli operatori interessati, nonché di adeguare le norme sui vini «novelli» di cui ai sopra citati decreti ministeriali alla luce delle disposizioni di cui alla citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Soltanto i vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica per i quali con gli appositi disciplinari di produzione, approvati con specifici decreti, sia stata espressamente riconosciuta la tipologia «novello» possono utilizzare la stessa qualificazione «novello» nella propria designazione e presentazione dalla data di immissione al consumo, a condizione che i prodotti siano confezionati entro il 31 dicembre dell'annata relativa alla vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione ed abbiano acquisito tutte le specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste nei relativi disciplinari di produzione nella rispettiva zona di produzione e/o vinificazione.

2. La data di immissione al consumo, qualora non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 un termine successivo, è fissata alle ore 0,01 del 6 novembre dell'annata di produzione delle uve dalle quali i vini di cui trattasi derivano.

3. Solo nell'ambito di manifestazioni espositive e promozionali è consentito porre in degustazione i vini «novelli» a partire dalle ore 0,01 del 5 novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 2.

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere posti in commercio opportunamente confezionati in recipienti previsti dai disciplinari di produzione e comunque di capacità non superiore a litri 1,5, atti ad assicurare la validità dell'immagine e la sussistenza delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto.

2. È consentita altresì l'immissione in commercio in recipienti di capacità fino a 60 litri purché il prodotto sia confezionato in fusti di acciaio inossidabile.

3. Il periodo di vinificazione non può essere inferiore a giorni dieci dall'inizio della vinificazione stessa.

4. Nella preparazione dei vini «novelli» deve essere presente in fase di confezionamento almeno il 30% di vino ottenuto con macerazione carbonica dell'uva intera.

5. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo non può essere inferiore all'11% ed il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve superare i 10 grammi per litro.

Art. 3.

1. Ferma restando la data del 6 novembre per l'immissione al consumo, i vini «novelli» non possono essere estratti dagli stabilimenti ove è avvenuto il confezionamento prima dei 5 giorni lavorativi antecedenti la citata data di immissione al consumo.

2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1 è consentito anticipare l'estrazione dagli stabilimenti ove è avvenuto il confezionamento:

a) a partire dalla data del 25 ottobre per la commercializzazione in ambito nazionale e comunitario e per l'esportazione con trasporti via aerea in ambito internazionale;

b) a partire dalla data del 15 ottobre per l'esportazione con trasporti via mare in ambito intercontinentale.

3. Ai fini dell'accesso della deroga di cui al precedente comma le ditte interessate devono presentare preventiva comunicazione all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi specificando i seguenti elementi e producendo la relativa documentazione:

il luogo e/o il Paese di destinazione;

gli estremi della ditta destinataria o importatrice;

le quantità e la designazione del prodotto.

Art. 4.

1. La qualificazione «novello» deve essere riportata su tutti i documenti ufficiali e/o commerciali e nei registri tenuti dalle ditte che li producono o li commercializzano.

2. Per i vini «novelli» estratti dagli stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 6 novembre sui documenti che accompagnano il trasporto deve essere riportata la dicitura «da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 6 novembre».

3. Nella designazione non è consentito utilizzare, in alternativa alla qualificazione «novello», i termini «giovane», «nuovo» o altre indicazioni similari, o comunque tali da trarre in inganno il consumatore sulle specifiche caratteristiche dei vini.

4. I vini «novelli» nella loro designazione e presentazione devono fare riferimento all'annata di produzione delle uve.

Art. 5

1. I decreti ministeriali 6 ottobre 1989 e 8 ottobre 1993 richiamati nelle premesse sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 249

99A7639

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 8 settembre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993, con cui è stato emanato lo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 3 settembre 1999 con cui è stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti una modifica all'art. 34 dello stesso statuto, nonché l'applicazione della stessa al mandato del rettore in carica in forza della disp. II, parte VI, comma 3, primo periodo, del medesimo statuto, assunta per ottemperare alle ordinanze del Consiglio di Stato n. 1542/99 e 1543/99 del 27 luglio 1999;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 settembre 1999 prot. 1553, da cui risulta che la modifica citata è esente da rilievi sia di merito che di legittimità, contenente, tra l'altro, l'autorizzazione a provvedere all'emanazione del decreto di modifica statutaria;

Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione della modifica di cui si è detto;

Quant'altro visto e considerato;

Decreta:

È emanata la seguente modifica allo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna:

Art. 34 *(Il rettore).*

Il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente:

«Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, dura in carica cinque anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta».

Il presente decreto è inviato al Ministero per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, 8 settembre 1999

Il pro-rettore vicario: VERONDINI

99A7715

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 17 agosto 1999.

Modificazione al decreto rettorale 18 maggio 1999 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università».

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 712 del 18 maggio 1999 con il quale, al termine dell'iter procedurale previsto dall'art. 55 dello statuto dell'Università degli studi di Firenze, sono state apportate modifiche agli articoli 12, 13, 14 e 17 del titolo II dello statuto.

Considerato che per errore materiale, commesso nella trascrizione delle parti vigenti dello statuto non modificate dal competente organo di revisione e contenute nell'allegato al decreto rettorale n. 712/99, al punto 2, comma 2, dell'art. 14 è stato scritto «due rappresentanti degli studenti» anziché «tre rappresentanti degli studenti»;

Decreta:

All'art. 14, punto 2, comma 2, del testo allegato al decreto rettorale n. 712/99 del quale costituisce parte integrante, la frase «due rappresentanti degli studenti» è sostituita da «tre rappresentanti degli studenti».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 agosto 1999

Il rettore: BLASI

99A7605

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 24 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto lo statuto emanato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 590/1982 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1984, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il nuovo statuto dell'Università degli studi di Trento emanato con decreto rettorale n. 2430 del 1° dicembre 1995 il cui allegato *A)* riporta l'elenco delle facoltà, dei corsi di laurea, di diploma universitario e delle scuole di specializzazione;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche o integrazioni agli ordinamenti didattici delle facoltà vengono attuate sullo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1984;

Vista la delibera adottata, in sede di approvazione del piano di sviluppo universitario, dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 giugno 1998 e del Comitato provinciale di coordinamento in data 24 giugno 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 7 luglio 1998 e del consiglio di amministrazione dell'11 novembre 1998 con le quali è stata approvata, nell'ambito degli indirizzi adottati nel piano di sviluppo, l'istituzione dei nuovi corsi di laurea in informatica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed in ingegneria delle telecomunicazioni presso la facoltà di ingegneria;

Vista la delibera del senato accademico del 3 giugno 1999 con la quale sono stati approvati gli ordinamenti didattici dei due nuovi corsi di laurea e la loro attivazione con il I e II anno dall'anno accademico 1999/2000;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione integrato ai sensi dell'art. 40 della legge n. 590/1990 con la quale, acquisita anche la relazione tecnica del nucleo di valutazione, è approvata l'istituzione dei due nuovi corsi di laurea;

Sentito il parere favorevole espresso dal comitato provinciale di coordinamento;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei corsi di laurea di cui all'allegato *A)* dello statuto emanato con decreto rettorale n. 2430 del 1° dicembre 1995 è integrato con l'aggiunta per le facoltà indicate dei seguenti corsi di laurea:

facoltà di scienze:

corso di laurea in informatica.

facoltà di ingegneria:

corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1984 è modificato nella parte relativa all'ordinamento didattico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali a seguito dell'inserimento del corso di laurea in informatica come appresso indicato:

«FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Art. 1. — 1. Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono conferite le seguenti lauree:

dopo un corso di studi della durata di quattro anni:

laurea in matematica con indirizzi:

1) generale;
2) applicativo;
3) didattico;

laurea in fisica con indirizzi:

1) fisica nucleare e subnucleare;
2) fisica della materia;
3) fisica applicata;
4) didattico e di storia della fisica;
5) teorico generale;
6) fisica dei biosistemi;

dopo un corso di studi della durata di cinque anni:

laurea in scienze biologiche con indirizzo:

1) biotecnologico;

laurea in informatica con indirizzo:

1) generale.

(Omissis).

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Art. 9. — 1. Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

2. Il corso è attivato presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e rilascia la laurea in informatica.

3. La durata del corso di laurea è di 5 anni.

4. Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti previsti nel piano degli studi per complessive 44 unità didattiche, e inoltre una prova di conoscenza della lingua inglese. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Art. 10. — 1. Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico e in un triennio di applicazione comprendenti rispettivamente 20 e 24 unità didattiche.

2. Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono:

Settore	Discipline	Unità didattiche
K05B	Architettura degli elaboratori I	2
A02A	Analisi matematica I	2
K05B	Laboratorio di informatica I	1
K05B	Laboratorio di informatica II	1
A01B - A01C	Matematica discreta	2
K05B	Programmazione I	2
K05B	Algoritmi e strutture dati I	2
K05B	Laboratorio di informatica III	1
K05B	Laboratorio di informatica IV	1
K05A - K05B	Sistemi operativi I	2
A02A	Analisi matematica II	1
B01A	Fisica generale I	2
A01A	Logica matematica	1

3. I corsi di laboratorio di informatica I, II, III e IV sono coordinati secondo la decisione del consiglio di facoltà con altri insegnamenti dell'area informatica.

La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dalla facoltà e danno luogo ad un unico voto.

4. Il consiglio di facoltà può deliberare di raggruppare in un unico esame con un unico voto la valutazione relativa a più unità didattiche.

5. Gli insegnamenti del triennio di applicazione sono:

Settore	Discipline	Unità didattiche
A04A	Analisi numerica	2
K05B	Basi di dati e sistemi informativi I	1
A02B	Calcolo delle probabilità	1
B01A	Fisica generale II	1
K05B	Fondamenti dell'informatica: calcolabilità e complessità	1
K05B	Fondamenti dell'informatica: semantica	1
K05B	Architettura degli elaboratori II: architetture parallele e distribuite	1
K05B	Linguaggi di programmazione: linguaggi formali e compilatori	1
A04B	Programmazione matematica I	1
K05A - K05B	Ingegneria del software I	1
K05B	Teoria dell'informazione	1
K05B	Sistemi di elaborazione dell'informazione	1
K05A - K05B	Ingegneria del software II	1
K05B	Algoritmi e strutture dati	1
K05B	Linguaggi di programmazione	1

6. I restanti insegnamenti (8 unità didattiche) saranno scelti fra quelli attivati dalla facoltà, o comunque previsti nei manifesti annuali degli studi.

7. Gli studenti dovranno necessariamente presentare un piano di studio al momento dell'iscrizione al III anno. Gli studenti potranno comunque presentare un piano di studio libero, per il primo biennio, anche a partire dal primo anno di iscrizione.

8. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari vigenti.

Art. 11. — 1. Aree disciplinari relative alla laurea in informatica:

TABELLA *A*

AREA INFORMATICA:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo - macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

AREA DELLA MATEMATICA:

Sottoarea dell'algebra:
algebra;
algebra computazionale;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta.

Sottoarea della logica matematica:
logica matematica;
teoria della ricorsività.

Sottoarea della geometria:
geometria;
geometria combinatoria;
istituzioni di geometria superiore;
matematica discreta.

Sottoarea dell'analisi matematica:
analisi matematica;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di geometria superiore.

Sottoarea della probabilità:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code.

Sottoarea dell'analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

Sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi.

TABELLA *C*

AREA DELLA FISICA, ELETTRONICA E CIBERNETICA:

Sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica;
fisica generale;
elettronica.

Sottoarea della cibernetica:
apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazioni di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

TABELLA *D*

AREA DELLE TELECOMUNICAZIONI:
algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi e microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

AREA DELLA BIOINGEGNERIA ELETTRONICA:
automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti naturali e artificiali;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

AREA DEI SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE:
basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

AREA DI ECONOMIA E DIREZIONE DELLE IMPRESE:
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

AREA DI INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE:
analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'informazione e dei progetti;
marketing industriale;
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
strategia e sistemi di pianificazione».

Omissis.

Art. 3. — Lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1984 è modificato nella parte relativa all'ordinamento didattico della facoltà di ingegneria a seguito dell'inserimento del corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni come appresso indicato:

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 1. — *(Corsi di laurea, durata degli studi)*. 1. La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile:
in ingegneria civile;

nel settore industriale:
in ingegneria dei materiali;

intersettoriale:
in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

nel settore dell'informazione:
in ingegneria delle telecomunicazioni.

2. La durata degli studi è di 5 anni.

3. L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 2. — *(Indirizzi dei corsi di laurea)*. 1. Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi, sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 1 possono essere articolati negli indirizzi sottoelencati e/o in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

Corso di laurea in ingegneria civile:
indirizzi:
1) edile;
2) strutture.

Corso di laurea in ingegneria dei materiali:
indirizzi:
nessuno.

Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio:
indirizzi:
nessuno.

Corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni:
indirizzi:
nessuno.

2. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

3. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 3. — *(Annualità ed articolazione dei curricula dei corsi di laurea)*. 1. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti.

2. L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea sono riportati negli articoli 6, 7, 8 e 9 con riferimento alla «annualità», intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di attività didattica assistita.

4. Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (da 40 a 60 ore).

5 Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 20 ore, affidati a docenti anche diversi.

6. Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti.

7. Nel formulare il piano degli studi i consigli di corso di laurea distribuiranno le attività didattiche tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale.

8. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione Università-Imprese, le facoltà dovranno favorire l'effettuazione di stage e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità, sino alla concorrenza massima di due annualità.

9. Le attività di tirocinio e quelle di cui al precedente comma 8, opportunamente documentate e sottoposte a corrispondente verifica, potranno essere ritenute equivalenti fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

10. Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

11. Durante il primo triennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

12. Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione culturale degli studenti.

Art. 4. — *(Esame di laurea)*. 1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 6, 7, 8, o nel rispetto di quelli indicati nell'ultimo piano di studi approvato, e superato i relativi esami per un numero minimo di 29 annualità.

2. L'esame di laurea consiste in una prova intesa ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni scientifiche e tecniche in relazione al corso di laurea prescelto. La prova dovrà prevedere, secondo le modalità stabilite dal consiglio di facoltà, la discussione di una tesi di laurea, svolta dallo studente sotto la guida di uno o più relatori dei quali almeno uno scelto tra i docenti della facoltà.

Art. 5. — *(Manifesto annuale degli studi dei corsi di laurea).* 1. Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda le annualità obbligatorie di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sia per quelle di orientamento, sia per quelle a scelta, necessarie per raggiungere il numero minimo di annualità che consente l'accesso all'esame di laurea, sia infine per quelle annualità di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3.

2. Le denominazioni degli insegnamenti attivabili, saranno assunte tra quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990.

3. Il manifesto annuale degli studi definirà inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

il numero di esami da superare per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera;

eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti di orientamento a scelta;

la durata (annualità o semi-annualità), nonché le discipline afferenti ad annualità integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 3;

le modalità dell'esame di laurea.

4. L'identità di denominazione fra insegnamenti non comporta necessariamente identità di programmi di svolgimento e quindi di docente.

5. In conformità con la normativa vigente lo studente può presentare un piano di studi diverso da quelli consigliati dalla facoltà e previsto nel manifesto annuale degli studi.

6. Il competente consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano predisposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi del corso stesso.

Omissis.

Art. 9. *(Annualità del corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni).* 1. Per il conseguimento della laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, tra le 29 annualità previste dai precedenti articoli devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settori scientifico-disciplinari o per insiemi di settori scientifico-disciplinari:

Annualità	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Codifica
4	Analisi matematica	A02A
	Geometria	A01C
	Fisica matematica	A03X
	Analisi numerica	A04A
	Logica matematica	A01A
	Algebra	A01B
	Calcolo delle probabilità e statistica matematica	A02B
	Statistica	S01A
1	Fisica generale	B01A
1	Fisica generale	B01A
	Struttura della materia	B03X
1	Chimica	C06X
1	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A
	Informatica	K05B
1	Estimo	H15X
	Ingegneria economico-gestionale	I27X
	Economia politica	P01A
1	Scienza delle costruzioni	H07A
	Macchine a fluido	I04B
	Sistemi e tecnologie energetici	I04C
	Fisica tecnica industriale	I05A
	Fisica tecnica ambientale	I05B
	Meccanica applicata alle macchine	I07X
1	Elettrotecnica	I17X
1	Elettronica	K01X
1	Telecomunicazioni	K03X
1	Automatica	K04X
1	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A
1	Telecomunicazioni	K03X
1	Misure elettriche ed elettroniche	K10X
	Telecomunicazioni	K03X
1	Campi elettromagnetici	K02X
1	Elettronica	K01X
	Automatica	K04X
1	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A
1	Elettronica	K0lX
1	Telecomunicazioni	K03X
1	Campi elettromagnetici	K02X
1	Misure elettriche ed elettroniche	K10X
	Automatica	K04X
1	Elettronica	K01X
	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A
2	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A
1	Ricerca operativa	A04B
1	Automatica	K04X
1	Elettronica	K01X
	Telecomunicazioni	K03X

(Omissis).».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 24 agosto 1999

Il rettore: EGIDI

99A7606

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 17 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 19 maggio 1999, dal consiglio di amministrazione in data 29 giugno 1999 e dal senato accademico in data 22 giugno 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di adeguare alle nuove denominazioni alcune discipline e di inserirne di nuove nell'ordinamento del corso di laurea in lettere, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

«Art. 1.

All'art. 35, al comma 7, concernente l'elenco degli insegnamenti complementari relativi all'ordinamento del corso di laurea in lettere, vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:

didattica della lingua italiana;
estetica musicale;
etnomusicologia;
geografia del paesaggio e dell'ambiente;
letteratura artistica (L25D);
letteratura teatrale italiana;
lingua latina;
metodologia e critica dello spettacolo;
preistoria e protostoria;
preistoria e protostoria di una regione europea;
semiologia della musica;
storia del cinema italiano;
storia del disegno dell'incisione e della grafica;
storia dell'arte veneta;
storia della danza e del mimo;
storia delle teoriche del cinema;
storia delle teoriche teatrali;
storia delle teorie musicali;
storia economica e sociale del mondo antico (L02A - L02B);
numismatica greca e romana (mutuato da storia);
numismatica medioevale e moderna (mutuato da storia);
paleontologia umana (mutuato da storia);
elementi di armonia e contrappunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 17 agosto 1999

Il rettore: MARCHESINI

99A7695

DECRETO RETTORALE 18 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di farmacia in data 8 giugno 1999, dal consiglio di amministrazione in data 29 giugno 1999 e dal senato accademico in data 22 giugno 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di adeguare ai nuovi settori scientifico-disciplinari l'ordinamento dei corsi di laurea in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopracitate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

«Art. 1.

All'art. 16 il comma 14, concernente l'elenco dei settori scientifico-disciplinari relativi all'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche viene così modificato:

(Omissis);

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

Biologia vegetale e animale (E09A, E06X, E08X);
Fisica (B01B);
Chimica generale ed inorganica (C03X);
Chimica organica (C05X);
Chimica analitica (C01A);
Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
Biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05C);
Anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
Microbiologia (E11B; F05X);
Farmacologia e farmacoterapia (E07X);
Tecnologia farmaceutica (C08X);
Tossicologia (E07X);
Farmacognosia (E07X; E08X);
Legislazione e, se del caso, Deontologia (C08X);

15. Le aree didattiche, i settori scientifico-disciplinari (comprendenti tutte le discipline afferenti a ciascun settore scientifico-disciplinare secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994 e nei decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio 1999: Rideterminazione settori scientifico-disciplinari), le annualità, gli obiettivi didattici formativi sono i seguenti:

(Omissis);

AREA 5 - *Biologica* (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono: fornire concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia; fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica; fornire adeguate cognizioni di microbiologia; fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

E02A Zoologia;
E06X Biologia applicata;
E04A Fisiologia generale;
F05A Biochimica;
E07X Farmacologia;
E11B Microbiologia generale;
E08X Biologia farmaceutica;
E09A Anatomia umana;
F04A Patologia generale;
F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

Sono obbligatorie due annualità nel settore E05A.

Per i vincoli imposti dalla direttiva 85/432/CEE vengono attivati gli insegnamenti di:

Biologia vegetale (settore E08X);
Biologia animale (settore E02A; E06X);
Anatomia umana (settore E09A);
Fisiologia generale (settore E04A);
Microbiologia (settore F05X);
Patologia generale (settore F04A);
Biochimica (settore E05A);
Biochimica applicata (settore E05A);
Farmacognosia (settore E07X o E08X).

16. Il corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche prevede per il V anno indirizzi di specializzazione professionale (quattro annualità di cui una annualità di norma con esercitazioni individuali di laboratorio).

(Omissis).

a) INDIRIZZO INDUSTRIALE.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X Farmaceutico, tecnologico applicativo: 1,5 annualità;

C07X Chimica farmaceutica: 1,5 annualità;

C09A, C09X Chimica degli alimenti: 0,5 annualità;

P02B Economia e gestione delle imprese: 0,5 annualità.

b) INDIRIZZO BIOTECNOLOGICO.

Settori scientifico-disciplinari:

E05B Biologia molecolare: 0,5 annualità;

E05A Biochimica: 0,5 annualità;

C07X Chimica farmaceutica: 0,5 annualità;

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo: 0,5 annualità;

E05C Biochimica clinica: 0,5 annualità;

F04A Patologia generale: 0,5 annualità;

E08X Biologia farmaceutica: 0,5 annnualità;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica: 0,5 annualità.

c) INDIRIZZO SCIENZA E SVILUPPO DEL FARMACO.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica: 2 annualità;

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo: 1 annualità;

E07X Farmacologia: 0,5 annualità;

E05B Biologia molecolare: 0,5 annualità.

d) INDIRIZZO FARMACOLOGICO E TOSSICOLOGICO.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia: 1,5 annualità;

F04A Patologia generale: 0,5 annualità;

C07X Chimica farmaceutica: 1 annualità;

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo: 0,5 annualità;

A02A Analisi matematica: 0,5 annualità.

e) INDIRIZZO TECNOLOGICO COSMETICO.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo: 2,5 annualità;

C07X Chimica farmaceutica: 0,5 annualità;

E08X Biologia farmaceutica: 0,5 annualità;

E07X Farmacologia: 0,5 annualità.

Art. 2.

All'art. 17, il comma 14 concernente l'elenco dei settori scientifico disciplinari relativi all'ordinamento del corso di laurea in farmacia viene così modificato:

(Omissis);

(*) I contenuti delle materie della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati tra parentesi:

Biologia vegetale e animale (E02A; E06X; E08X);

Fisica (B01B);

Chimica generale ed inorganica (C03X);

Chimica organica (C05X);

Chimica analitica (C01A);

Chimica farmaceutica; compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

Biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05C);

Anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);

Microbiologia (E11B; F05X);

Farmacologia e farmacoterapia (E07X);

Tecnologia farmaceutica (C08X);

Tossicologia (E07X);

Farmacognosia (E07X; E08X);

Legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

(Omissis).

15. I settori scientifico disciplinari (comprendenti tutte le discipline afferenti a ciascun settore scientifico-disciplinare secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994 e nei decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 marzo 1999: Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari), le annualità, gli obiettivi didattico-formativi sono i seguenti:

(Omissis);

AREA 3 - *Biologica* (4 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono: fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica; fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia; fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale; fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

E02A Zoologia;

E05A Biochimica;

E07X Farmacologia;

E08X Biologia farmaceutica;
E09A Anatomia umana;
E06X Biologia applicata.

Per i vincoli imposti dalla direttiva 85/432/CEE vengono attivati gli insegnamenti di:

Biologia vegetale (settore E08X);
Biologia animale (settore E02A o E06X);
Anatomia umana (settore E09A);
Biochimica (settore E05A);
Biochimica applicata (settore E05A);
Farmacognosia (settori E07X o E08X).

(Omissis).

AREA 4 - *Fisiopatologica* (3 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono: fornire le basi della fisiologia generale e della terminologia medica; fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica; fornire sufficienti cognizioni di microbiologia e di igiene.

Settori scientifico-disciplinari:

E04A Fisiologia generale;
E11B Microbiologia generale;
F04A Patologia generale;
F22A Igiene generale ed applicata;
F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

Per i vincoli imposti dalla direttiva 85/432/CEE vengono attivati gli insegnamenti di:

Fisiologia generale (settore E04A);
Microbiologia (settore F05X);
Patologia generale (settore F04A).

(Omissis);

Aree delle competenze specifiche di sede (tre annualità).

Saranno, inoltre attivate tre annualità, eventualmente divisibili in moduli come segue:

C07X Chimica farmaceutica;
C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;
E07X Farmacologia;
C09A Chimica degli alimenti;
P02B Economia e gestione delle imprese;
E05B Biochimica clinica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 18 agosto 1999

Il rettore: MARCHESINI

99A7657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 667[a] seduta pubblica, per martedì 14 settembre 1999, alle ore 15,30, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Interrogazioni con risposta immediata, ai sensi dell'art. 151-*bis* del regolamento:

1) sulla morte dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri nella caserma Gamerra di Pisa;

2) sulla questione dei *containers* della «missione Arcobaleno».

II. Interpellanze e interrogazioni.

III. Mozioni sugli sviluppi della situazione a Timor Est.

99A7716

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del nuovo statuto della Federazione scacchistica italiana, in Roma

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 giugno 1999, è stato approvato il nuovo statuto della Federazione scacchistica italiana, in Roma, composto di sessantatre articoli.

99A7569

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti all'annesso della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, risoluzione n. 1 della Conferenza dei Governi contraenti la Convenzione internazionale adottata a Londra il 27 novembre 1997.

Secondo quanto previsto dall'articolo VIII (b), VII (2) della Convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (la cui ratifica fu autorizzata con legge 23 maggio 1980, n. 313, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980), si comunica l'entrata in vigore per l'Italia dal 1° luglio 1999 degli emendamenti all'annesso della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare.

Si riporta qui di seguito, in lingua inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo degli atti sunnominati:

RESOLUTION 1 OF THE CONFERENCE OF CONTRACTING GOVERNMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 ADOPTED ON 27 NOVEMBER 1997

ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE ANNEX TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

THE CONFERENCE,

RECALLING article VIII(c) of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (hereinafter referred to as "the Convention"), concerning the procedure for amending the Convention by a Conference of Contracting Governments,

NOTING resolutions A.713(17) and A.797(19) adopted by the Assembly of the International Maritime Organization (IMO), concerning the safety of ships carrying solid bulk cargoes,

BEING DEEPLY CONCERNED at the continued loss of ships carrying bulk cargoes, sometimes without a trace, and the heavy loss of life incurred,

RECOGNIZING the urgent need to further improve the safety standards of ships carrying solid bulk cargoes, in all aspects of their design, equipment and operation to avoid recurrence of such casualties,

HAVING CONSIDERED amendments to the Annex to the Convention proposed and circulated to all Members of IMO and all Contracting Governments to the Convention,

1. ADOPTS, in accordance with article VIII(c)(ii) of the Convention, amendments to the Annex to the Convention the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 January 1999, unless, prior to that date, more than one third of Contracting Governments to the Convention or Contracting Governments the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified the Secretary-General of IMO of their objections to the amendments;

3. INVITES Contracting Governments to note that, in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the Convention, the amendments shall enter into force on 1 July 1999 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above.

ANNEX

AMENDMENTS TO THE ANNEX TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

The following new chapter XII is added after existing chapter XI:

"CHAPTER XII - ADDITIONAL SAFETY MEASURES FOR BULK CARRIERS

Regulation 1

Definitions

For the purpose of this chapter:

1 "Bulk carrier" means a bulk carrier as defined in regulation IX/1.6.

2 "Bulk carrier of single side skin construction" means a bulk carrier in which a cargo hold is bounded by the side shell.

3 "Length" of a bulk carrier means the length as defined in the International Convention on Load Lines in force.

4 "Solid bulk cargo" means any material, other than liquid or gas, consisting of a combination of particles, granules or any larger pieces of material, generally uniform in composition, which is loaded directly into the cargo spaces of a ship without any intermediate form of containment.

5 "Bulk carrier bulkhead and double bottom strength standards" means "Standards for the evaluation of scantlings of the transverse watertight vertically corrugated bulkhead between the two foremost cargo holds and for the evaluation of allowable hold loading of the foremost cargo hold" adopted by resolution 4 of the Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 on 27 November 1997, as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article VIII of the present Convention concerning the amendment procedures applicable to the annex other than chapter I.

6 The term "ships constructed" has the same meaning as defined in regulation II-1/1.1.3.1.

Regulation 2

Application

Bulk carriers shall comply with the requirements of this chapter in addition to the applicable requirements of other chapters.

Regulation 3

Implementation schedule

(This regulation applies to bulk carriers constructed before 1 July 1999)

Bulk carriers to which regulations 4 or 6 apply shall comply with the provisions of such regulations according to the following schedule, with reference to the enhanced programme of inspections required by regulation XI/2:

.1 bulk carriers which are 20 years of age and over on 1 July 1999, by the date of the first intermediate survey or the first periodical survey after 1 July 1999, whichever comes first;

.2 bulk carriers which are 15 years of age and over but less than 20 years of age on 1 July 1999, by the date of the first periodical survey after 1 July 1999, but not later than 1 July 2002; and

.3 bulk carriers which are less than 15 years of age on 1 July 1999, by the date of the first periodical survey after the date on which the ship reaches 15 years of age, but not later than the date on which the ship reaches 17 years of age.

Regulation 4

Damage stability requirements applicable to bulk carriers

1 Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single side skin construction, designed to carry solid bulk cargoes having a density of 1000 kg/m³ and above, constructed on or after 1 July 1999 shall, when loaded to the summer load line, be able to withstand flooding of any one cargo hold in all loading conditions and remain afloat in a satisfactory condition of equilibrium, as specified in paragraph 3.

2 Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single side skin construction, carrying solid bulk cargoes having a density of 1780 kg/m³ and above, constructed before 1 July 1999 shall, when loaded to the summer load line, be able to withstand flooding of the foremost cargo hold in all loading conditions and remain afloat in a satisfactory condition of equilibrium, as specified in paragraph 3. This requirement shall be complied with in accordance with the implementation schedule specified in regulation 3.

3 Subject to the provisions of paragraph 6, the condition of equilibrium after flooding shall satisfy the condition of equilibrium laid down in the annex to resolution A.320(IX) - Regulation equivalent to regulation 27 of the International Convention on Load Lines, 1966, as amended by resolution A.514(13). The assumed flooding need only take into account flooding of the cargo hold space. The permeability of a loaded hold shall be assumed as 0.9 and the permeability of an empty hold shall be assumed as 0.95, unless a permeability relevant to a particular cargo is assumed for the volume of a flooded hold occupied by cargo and a permeability of 0.95 is assumed for the remaining empty volume of the hold.

4 Bulk carriers constructed before 1 July 1999 which have been assigned a reduced freeboard in compliance with regulation 27(7) of the International Convention on Load Lines, 1966, as adopted on 5 April 1966, may be considered as complying with paragraph 2.

5 Bulk carriers which have been assigned a reduced freeboard in compliance with the provisions of paragraph (8) of the regulation equivalent to regulation 27 of the International Convention on Load Lines, 1966, adopted by resolution A.320(IX), as amended by resolution A.514(13), may be considered as complying with paragraphs 1 or 2, as appropriate.

6 On bulk carriers which have been assigned reduced freeboard in compliance with the provisions of regulation 27(8) set out in Annex B of the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966, the condition of equilibrium after flooding shall satisfy the relevant provisions of that Protocol.

Regulation 5

Structural strength of bulk carriers

(This regulation applies to bulk carriers constructed on or after 1 July 1999)

Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single side skin construction, designed to carry solid bulk cargoes having a density of 1000 kg/m³ and above, shall have sufficient strength to withstand flooding of any one cargo hold in all loading and ballast conditions, taking also into account dynamic effects resulting from the presence of water in the hold, and taking into account the recommendations adopted by the Organization.

Regulation 6

Structural and other requirements for bulk carriers

(This regulation applies to bulk carriers constructed before 1 July 1999)

1 Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single side skin construction, carrying solid bulk cargoes having a density of 1780 kg/m³ and above, shall comply with the requirements of this regulation in accordance with the implementation schedule specified in regulation 3.

2 The transverse watertight bulkhead between the two foremost cargo holds and the double bottom of the foremost cargo hold shall have sufficient strength to withstand flooding of the foremost cargo hold, taking also into account dynamic effects resulting from the presence of water in the hold, in compliance with the Bulk carrier bulkhead and double bottom strength standards. For the purpose of this regulation, the Bulk carrier bulkhead and double bottom strength standards shall be treated as mandatory.

3 In considering the need for, and the extent of, strengthening of the transverse watertight bulkhead or double bottom to meet the requirements of paragraph 2, the following restrictions may be taken into account:

.1 restrictions on the distribution of the total cargo weight between the cargo holds; and

.2 restrictions on the maximum deadweight.

4 For bulk carriers using either of, or both, the restrictions given in paragraphs 3.1 and 3.2 above for the purpose of fulfilling the requirements of paragraph 2, these restrictions shall be complied with whenever solid bulk cargoes having a density of 1780 kg/m³ and above are carried.

Regulation 7

Survey of the cargo hold structure of bulk carriers

(This regulation applies to bulk carriers constructed before 1 July 1999)

Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single side skin construction, of 10 years of age and over, shall not carry solid bulk cargoes having a density of 1780 kg/m³ and above unless they have satisfactorily undergone either:

.1 a periodical survey in accordance with the enhanced programme of inspections required by regulation XI/2; or

.2 a survey of all cargo holds to the same extent as required for periodical surveys in the enhanced survey programme of inspections required by regulation XI/2.

Regulation 8

Information on compliance with requirements for bulk carriers

1 The booklet required by regulation VI/7.2 shall be endorsed by the Administration, or on its behalf, to indicate that regulations 4, 5, 6 and 7, as appropriate, are complied with.

2 Any restrictions imposed on the carriage of solid bulk cargoes having a density of 1780 kg/m³ and above in accordance with the requirements of regulation 6 shall be identified and recorded in the booklet referred to in paragraph 1.

3 Bulk carriers to which paragraph 2 applies shall be permanently marked on the side shell at amidships, port and starboard, with a solid equilateral triangle having sides of 500 mm and its apex 300 mm below the deck line, and painted a contrasting colour to that of the hull.

Regulation 9

Requirements for bulk carriers not being capable of complying with regulation 4.2 due to the design configuration of their cargo holds

(This regulation applies to bulk carriers constructed before 1 July 1999)

For bulk carriers being within the application limits of regulation 4.2, which have been constructed with an insufficient number of transverse watertight bulkheads to satisfy that regulation, the Administration may allow relaxation from the application of regulations 4.2 and 6 on condition that they shall comply with the following requirements:

.1 for the foremost cargo hold, the inspections prescribed for the annual survey in the enhanced programme of inspections required by regulation XI/2 shall be replaced by the inspections prescribed therein for the intermediate survey of cargo holds;

.2 are provided with bilge well high water level alarms in all cargo holds, or in cargo conveyor tunnels, as appropriate, giving an audible and visual alarm on the navigation bridge, as approved by the Administration or an organization recognized by it in accordance with the provisions of regulation XI/1; and

.3 are provided with detailed information on specific cargo hold flooding scenarios. This information shall be accompanied by detailed instructions on evacuation preparedness under the provisions of Section 8 of the International Safety Management (ISM) Code and be used as the basis for crew training and drills.

Regulation 10

Solid bulk cargo density declaration

1 Prior to loading bulk cargo on a bulk carrier, the shipper shall declare the density of the cargo, in addition to providing the cargo information required by regulation VI/2.

2 For bulk carriers to which regulation 6 applies, unless such bulk carriers comply with all the relevant requirements of this chapter applicable to the carriage of solid bulk cargoes having a density of 1780 kg/m³ and above, any cargo declared to have a density within the range 1250 kg/m³ to 1780 kg/m³ shall have its density verified by an accredited testing organization.

Regulation 11

Loading instrument

(This regulation applies to bulk carriers regardless of their date of construction)

1 Bulk carriers of 150 m in length and upwards shall be fitted with a loading instrument capable of providing information on hull girder shear forces and bending moments, taking into account the recommendation adopted by the Organization.

2 Bulk carriers of 150 m in length and upwards constructed before 1 July 1999 shall comply with the requirements of paragraph 1 not later than the date of the first intermediate or periodical survey of the ship to be carried out after 1 July 1999.

p:/gu1/gu1_213/99a7675.3d vers. 2.7 calcomp: GUT_B_RV - GUT_F_RV
8/9/99 09:19 Nome TX: NumGaz Pag. mastro Pag1c Tot. pagg. 11 2

TRADUZIONE NON UFFICIALE

RISOLUZIONE 1 DELLA CONFERENZA DEI GOVERNI CONTRAENTI LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, ADOTTATA IL 27 NOVEMBRE 1997

ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALL'ANNESSO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE

LA CONFERENZA,

RICHIAMANDO l'articolo VIII(c) della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (qui di seguito richiamata come "la Convenzione") relativa alla procedura di emendamento della Convenzione stessa da parte di una Conferenza dei Governi Contraenti,

NOTANDO le Risoluzioni A.434(XI), A.713(17) ed A.797(19) adottate dall'Assemblea dell'International Maritime Organization (IMO), relative alla sicurezza delle navi che trasportano carichi solidi alla rinfusa,

ESSENDO PROFONDAMENTE PREOCCUPATA per le continue perdite, talvolta senza lasciare traccia, di navi che trasportano carichi alla rinfusa, e per le gravi perdite di vite umane subite,

RICONOSCENDO la necessità urgente di migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza delle navi che trasportano carichi solidi alla rinfusa, in tutti gli aspetti del loro progetto, delle loro dotazioni e del loro esercizio al fine di evitare il ripetersi di tali gravi incidenti,

AVENDO CONSIDERATO gli emendamenti all'Annesso alla Convenzione proposti e distribuiti a tutti i Membri dell'IMO e a tutti i Governi Contraenti la Convenzione,

1. ADOTTA, in accordo con l'articolo VIII(c)(ii) della Convenzione, gli emendamenti all'Annesso alla Convenzione, il cui testo è riportato nell'Allegato alla presente Risoluzione;

2. STABILISCE, in accordo con l'articolo VIII(b)(vi)(2)(bb) della Convenzione, che gli emendamenti si riterranno accettati il 1° gennaio 1999, a meno che, prima della data suddetta, più di un terzo dei Governi Contraenti la Convenzione o i Governi Contraenti le cui flotte mercantili rappresentano complessivamente almeno il 50% del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale non abbiano notificato al Segretario Generale dell'IMO le loro obiezioni agli emendamenti stessi;

3. INVITA i Governi Contraenti a notare che, in accordo con l'articolo VIII(b)(vii)(2) della Convenzione, gli emendamenti entreranno in vigore il 1° luglio 1999 dopo la loro accettazione secondo il suddetto paragrafo 2.

ANNESSO

EMENDAMENTI ALL'ANNESSO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, 1974

Il seguente nuovo capitolo XII viene aggiunto dopo il capitolo XI già esistente:

"CAPITOLO XII – MISURE DI SICUREZZA ADDIZIONALI PER LE NAVI PORTARINFUSA"

Regola 1
Definizioni

Ai fini del presente Capitolo:

1 "Nave portarinfusa" significa una nave portarinfusa come definita nella Regola IX/1.6.

2 "Nave portarinfusa con struttura a fianco semplice" significa una nave portarinfusa in cui le stive del carico sono delimitate dal fasciame esterno del fianco.

3 "Lunghezza" di una nave portarinfusa significa la lunghezza come definita nella vigente Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico.

4 "Carico solido alla rinfusa" significa qualsiasi materiale, diverso da liquidi o gas, consistente in una combinazione di particelle, granuli o qualsiasi tipo di pezzi più grandi di materiale, in generale di composizione uniforme, che venga caricato direttamente negli spazi del carico di una nave senza alcuna forma intermedia di contenimento.

5 "Norme per la resistenza strutturale delle paratie e dei doppi fondi delle navi portarinfusa" significa le "Norme per la verifica del dimensionamento delle paratie stagne trasversali con corrugazioni verticali tra le due stive del carico prodiere e per la valutazione del massimo carico di stiva ammissibile della stiva del carico prodiera" adottate, con la Risoluzione 4 della Conferenza dei Governi contraenti la Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare il 27 novembre 1997, come può essere emendata dall'IMO, purché tali emendamenti vengano adottati, posti in vigore ed abbiano effetto in accordo con le disposizioni dell'Articolo VIII della presente Convenzione relative alle procedure di emendamento applicabili all'Annesso, fatta eccezione per il Capitolo I.

6 Il termine "navi costruite" ha lo stesso significato definito nella Regola II-1/1.1.3.1.

Regola 2
Applicazione

Le navi portarinfusa devono soddisfare alle prescrizioni del presente Capitolo in aggiunta alle prescrizioni applicabili degli altri Capitoli.

Regola 3
Prospetto delle scadenze per l'attuazione

(La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite prima del 1° luglio 1999)

Le navi portarinfusa alle quali si applicano le Regole 4 o 6 devono soddisfare alle prescrizioni di tali Regole secondo il seguente prospetto, con riferimento al programma migliorato di ispezioni richiesto dalla Regola XI/2:

.1 le navi portarinfusa aventi età uguale o superiore a 20 anni il 1° luglio 1999: entro

la data della prima visita intermedia o della prima visita periodica dopo il 1° luglio 1999 se precedente;

.2 le navi portarinfusa aventi età uguale o superiore a 15 anni, ma inferiore a 20 anni, il 1° luglio 1999: entro la data della prima visita periodica dopo il 1° luglio 1999, ma non più tardi del 1° luglio 2002; e

.3 le navi portarinfusa aventi età inferiore a 15 anni il 1° luglio 1999: entro la data della prima visita periodica dopo la data in cui la nave raggiunge i 15 anni di età, ma non più tardi della data in cui la nave raggiunge i 17 anni di età.

Regola 4
Prescrizioni relative alla stabilità in condizioni di avaria applicabili alle navi portarinfusa

1 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, progettate per trasportare carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1000 kg/m^3, costruite il 1° luglio 1999 o dopo tale data, devono, quando caricate all'immersione estiva, essere in grado di resistere all'allagamento di qualsiasi stiva del carico in tutte le condizioni di carico e rimanere a galla in una soddisfacente condizione di equilibrio, come specificato al paragrafo 3.

2 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, che trasportano carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m^3, costruite prima del 1° luglio 1999, devono, quando caricate all'immersione estiva, essere in grado di resistere all'allagamento della stiva del carico prodiera in tutte le condizioni di carico e rimanere a galla in una soddisfacente condizione di equilibrio, come specificato al paragrafo 3. Tale prescrizione deve essere soddisfatta in accordo con il prospetto delle scadenze per l'attuazione specificato nella Regola 3.

3 Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 6, la condizione di equilibrio dopo l'allagamento deve soddisfare la condizione di equilibrio stabilita nell'allegato alla Risoluzione A.320(IX) "Regola equivalente alla Regola 27 della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico", come emendata dalla Risoluzione A.514(13). Non è necessario che l'allagamento considerato tenga conto dell'allagamento dello spazio della stiva del carico. La permeabilità di una stiva caricata deve essere assunta pari a 0,9 e la permeabilità di una stiva vuota deve essere assunta pari a 0,95, a meno che non venga assunta una permeabilità relativa ad un carico particolare per il volume di una stiva allagata occupata dal carico, e una permeabilità di 0,95 per il rimanente volume vuoto della stiva.

4 Le navi portarinfusa costruite prima del 1° luglio 1999, alle quali sia stato assegnato un bordo libero ridotto conformemente alla Regola 27(7) della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, come adottate il 5 aprile 1966, possono essere considerate come soddisfacenti al paragrafo 2 della presente Regola.

5 Le navi portarinfusa alle quali sia stato assegnato un bordo libero ridotto secondo quanto disposto dal paragrafo (8) della Regola equivalente alla Regola 27 della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, adottata con Risoluzione A.320(IX), come emendata dalla Risoluzione A.514(13), possono essere considerate come soddisfacenti al paragrafo 1 o 2, come appropriato.

6 Sulle navi portarinfusa alle quali sia stato assegnato un bordo libero ridotto secondo le prescrizioni della Regola 27(8) stabilita nell'Allegato B del Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, la condizione di equilibrio dopo l'allagamento deve soddisfare alle relative disposizioni di quel Protocollo.

Regola 5
Resistenza strutturale delle navi portarinfusa

(La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite il 1° luglio 1999 o dopo tale data)

Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, progettate per trasportare carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1000 kg/m^3, devono avere una robustezza sufficiente per resistere all'allagamento di una qualsiasi stiva del carico in tutte le condizioni di carico e di zavorra, tenendo anche conto delle azioni dinamiche dovute alla presenza dell'acqua nella stiva e tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO [1].

Regola 6
Prescrizioni strutturali e di altro tipo per le navi portarinfusa

(La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite prima del 1° luglio 1999)

1 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, che trasportano carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m^3, devono soddisfare alle prescrizioni della presente Regola secondo il prospetto delle scadenze per l'attuazione specificato nella Regola 3.

2 La paratia stagna trasversale tra le due stive del carico prodiere e il doppio fondo della stiva del carico prodiera devono avere una resistenza sufficiente per resistere all'allagamento della stiva del carico prodiera, tenendo conto anche delle azioni dinamiche dovute alla presenza dell'acqua nella stiva, in conformità alle Norme per la resistenza strutturale delle paratie e dei doppi fondi delle navi portarinfusa. Ai fini della presente Regola, tali Norme per la resistenza strutturale delle paratie e dei doppi fondi delle navi portarinfusa devono essere considerate obbligatorie.

3 Nella considerazione della necessità, e della relativa estensione, del rinforzo della paratia stagna trasversale o del doppio fondo per soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 2, deve essere tenuto conto delle seguenti restrizioni:

.1 restrizioni sulla distribuzione del peso totale del carico tra le stive del carico; e

.2 restrizioni sulla portata lorda massima.

4 Per le navi portarinfusa che adottano una o ambedue le restrizioni indicate ai suddetti paragrafi 3.1 e 3.2 ai fini dell'adempimento delle prescrizioni del paragrafo 2, tali prescrizioni

---

[1] Si fa riferimento alla Risoluzione 3 sulla "Raccomandazione relativa alla conformità con la Regola XII/5 della SOLAS", adottata dalla Conferenza SOLAS del 1997, riportata nell'Allegato 5 della Parte Seconda.

p:/gu1/gu1_213/99a7675.3d vers. 2.7 calcomp: GUT_B_RV - GUT_F_RV 7
8/9/99 09:19 Nome TX: NumGaz Pag. mastro Pag1c Tot. pagg. 11

devono essere soddisfatte ogniqualvolta vengano trasportati carichi solidi alla rinfusa aventi una massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m³.

Regola 7
Visita alla struttura delle stive del carico delle navi portarinfusa

(La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite prima del 1° luglio 1999)

Una nave portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m con struttura a fianco semplice, di età uguale o superiore a 10 anni, non deve trasportare carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m³, a meno che non sia stata sottoposta, con esito favorevole:

.1 a una visita periodica secondo il programma migliorato di ispezioni prescritto dalla Regola XI/2; oppure

.2 a una visita di tutte le stive del carico della stessa estensione come prescritto per le visite periodiche nel programma migliorato di ispezioni prescritto dalla Regola XI/2.

Regola 8
Informazioni circa la conformità alle prescrizioni per le navi portarinfusa

1 Il libretto richiesto dalla Regola VI/7.2 deve essere vidimato dall'Amministrazione, o per conto della stessa, al fine di indicare che le Regole 4, 5, 6 e 7, come appropriato, sono soddisfatte.

2 Qualsiasi restrizione imposta al trasporto di carichi solidi alla rinfusa aventi una massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m³, secondo le prescrizioni della Regola 6 devono essere identificati e registrati nel libretto di cui al paragrafo 1.

3 Una nave portarinfusa alla quale si applichi il paragrafo 2 deve essere marcata in modo permanente sul fasciame del fianco a metà nave, a sinistra e a dritta, con un triangolo equilatero pieno avente i lati da 500 mm e il vertice a 300 mm al di sopra della linea del ponte, e dipinto con un colore contrastante con quello dello scafo.

Regola 9
Prescrizioni per le navi portarinfusa le quali non siano in grado di soddisfare la Regola 4.2 a causa della configurazione di progetto delle loro stive del carico

(La presente Regola si applica alle navi portarinfusa costruite prima del 1° luglio 1999)

Per le navi portarinfusa che si trovino entro i limiti di applicazione della Regola 4.2, le quali siano state costruite con un numero di paratie stagne trasversali insufficiente per soddisfare quella Regola, l'Amministrazione può permettere una deroga all'applicazione delle Regole 4.2 e 6 a condizione che esse soddisfino alle prescrizioni seguenti:

.1 per la stiva del carico prodiera, le ispezioni prescritte per la visita annuale nel programma migliorato di ispezioni prescritto dalla Regola XI/2 devono essere

sostituite dalle ispezioni prescritte in detto programma per le visite intermedie delle stive del carico;

.2 siano provviste di allarme di alto livello dell'acqua nei pozzetti di sentina in tutte le stive del carico, o nelle gallerie dei convogliatori del carico, come appropriato, dando un allarme ottico e acustico in plancia, come approvato dall'Amministrazione o da un Ente da essa riconosciuto secondo le disposizioni della Regola XI/1; e

.3 siano provviste di informazioni dettagliate sugli scenari di allagamento specifici delle stive del carico. Tali informazioni devono essere accompagnate da istruzioni particolareggiate circa la preparazione all'evacuazione secondo le disposizioni della Sezione 8 del Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi (International Safety Management (ISM) Code) e devono essere usate come base per l'addestramento e le esercitazioni degli equipaggi.

Regola 10
Dichiarazione della massa volumica del carico solido alla rinfusa

1 Prima della caricazione del carico alla rinfusa su una nave portarinfusa, il caricatore deve dichiarare la massa volumica del carico, oltre a fornire le informazioni sul carico prescritte dalla Regola VI/2.

2 Per le navi portarinfusa alle quali si applica la Regola 6, a meno che tali navi non soddisfino a tutte le relative prescrizioni del presente Capitolo applicabili al trasporto di carichi solidi alla rinfusa aventi massa volumica uguale o superiore a 1780 kg/m^3, qualsiasi carico dichiarato come avente una massa volumica nel campo tra 1250 kg/m^3 e 1780 kg/m^3 dovrà essere sottoposto a verifica della massa volumica da parte di un Ente collaudatore accreditato.

Regola 11
Strumento per il controllo della caricazione

(La presente Regola si applica alle navi portarinfusa indipendentemente dalla loro data di costruzione)

1 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m devono essere munite di uno strumento per il controllo della caricazione in grado di fornire le informazioni sulle forze di taglio e sui momenti flettenti della trave scafo, tenendo conto della raccomandazione adottata dall'IMO. [2]

2 Le navi portarinfusa di lunghezza uguale o superiore a 150 m, costruite prima del 1° luglio 1999 devono soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 1 non più tardi della data della prima visita intermedia o periodica della nave da effettuare dopo il 1° luglio 1999.

[2] Si fa riferimento alla Risoluzione 5 "Raccomandazione sugli strumenti per il controllo della caricazione", adottata dalla Conferenza SOLAS del 1997, riportata nell'Allegato 5 della Parte

Rilascio di exequatur

In data 26 agosto 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Pirola, console onorario della Repubblica del Botswana a Roma.

99A7678

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 settembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0592
Yen giapponese	115,36
Dracma greca	326,92
Corona danese	7,4362
Corona svedese	8,6125
Sterlina	0,65130
Corona norvegese	8,2220
Corona ceca	36,610
Lira cipriota	0,57860
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,93
Zloty polacco	4,2935
Tallero sloveno	196,4297
Franco svizzero	1,6002
Dollaro canadese	1,5731
Dollaro australiano	1,6282
Dollaro neozelandese	2,0066
Rand sudafricano	6,4479

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7718

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Ascoli Piceno, Toscolano Maderno e S. Genesio

Con decreto interministeriale n. 985 datato 4 agosto 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Sorgente ed acquedotto Orfatti sito nel comune di Ascoli Piceno riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 5934, foglio n. 108, mappali numeri 7-277-278-280-281-289-308-309-310-311 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 5.040 - Ramo difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 988 datato 6 agosto 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono di T.S.N. sito nel comune di Toscolano Maderno (Brescia), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1, foglio numeri 30-31, mappali numeri 1295-3318 e 3360 del N.C.T. ed alla partita n. 260, foglio n. 30, mappali numeri 3318 sub-1-1295-3318 sub-2 e 3369 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 5.370 - Ramo difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 850 datato 12 agosto 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Area demaniale sito in località Salto comune di S. Genesio (Bolzano), riportato nel comune catastale medesimo alla P.T. 273/II, F.M. 17, pp.ff. 2022/2 - 2024/3 - 2025/2 - 2026/2 - 2027/3 e p.ed. 526 dell'Ufficio catasto di Bolzano per una superficie complessiva di mq 20.047 - Ramo difesa Esercito.

99A7522

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Verona, Olbia e Sesto Pusteria

Con decreto interministeriale n. 989 in data 23 agosto 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale «III Torricella San Giuliano», sito in comune di Verona, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 10.951, foglio n. 85, mappale A, del N.C.T per una superficie complessiva di mq 20.060.

Con decreto interministeriale n. 959 in data 21 luglio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa Aeronautica, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Ex deposito carburanti costiero per idrovolanti», in località Cedonia, del comune di Olbia (Sassari), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 787, foglio n. 11, mappale 160, per una superficie di mq 70.000.

Con decreto interministeriale n. 958 in data 21 luglio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Ex forte di Monte di Mezzo», sito in comune di Sesto Pusteria (Bolzano), e riportato nel comune censuario medesimo alla partita tavolare 251/II, particella fondiaria n. 1629/3, della superficie di mq 10.839.

99A7698

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità e inviati alla Commisione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) manuale di corretta prassi igienica per l'imballaggio delle uova. «Federazione regionale coldiretti Lombardia» - Via T. Salvini, 1 - 20122 Milano - fax 02/76015123;

2) manuale di corretta prassi igienica per la pasticceria artigianale. «CONPAIT» - Via V. Emanuele, 30, - 63100 Ascoli Piceno - fax 0736/254556;

3) manuale di corretta prassi igienica ad uso dei rivenditori di generi di monopolio. «FIT» - Via Leopoldo Serra, 32 - 00153 Roma - fax 06/5899878;

4) manuale di corretta prassi igienica per il settore ortofrutticolo. «Federazione trentina delle Cooperative» - Via Segantini, 10 - 38100 Trento - fax 0461/985431; «APOT» - Via Brennero, 322 Top center Torre A - 38100 Trento - fax 0461/823730.

99A7603

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede legale della società «Milfid - Fiduciaria di Milano S.p.a.», in Milano

Il decreto interministeriale 12 gennaio 1971, modificato in data 24 agosto 1977 e 6 gennaio 1978, con il quale la società «Milfid - Fiduciaria di Milano S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita da Milano in Assago-Milanofiori (Milano).

99A7689

Modificazione della denominazione della società «SO.REVI S.r.l.», in Milano

Il decreto interministeriale 23 dicembre 1972, con il quale la società «SO.REVI S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, successivamente modificato in data 20 settembre 1984, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «PROFIDA (Italia) S.r.l.».

99A7677

Concessione mineraria per minerali di Olivina ed associati denominata «Giavine rosse» alla società Cementer a r.l., in Arborio.

Con decreto distrettuale 1° settembre 1997, modificato con susccessivo decreto distrettuale 22 giugno 1999, è stata accordata alla soc. Cementer a r.l., con sede legale ed amministrativa in Arborio (Vercelli) - Via Lungo Sesia, la concessione mineraria per minerali di Olivina ed associati denominata «Giavine rosse», nei comuni di Balmuccia e Vocca (provincia di Vercelli), per la durata di anni quindici a decorrere dal 1° settembre 1997.

L'area della concessione risulta estesa per ettari 209.67.00 (ettari duecentonove, are sessantasette).

99A7680

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo ai criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici e integrazione della tabella di cui all'allegato *B* alla deliberazione n. 003 del 17 dicembre 1998.

Con deliberazione del 16 luglio 1999 del Comitato nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sono stati stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici e l'integrazione della tabella di cui all'allegato *B* alla deliberazione n. 003 del 17 dicembre 1998.

99A7676

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato relativo all'avviso n. 2/99 del 30 luglio 1999 recante «Modalità di accesso ai finanziamenti per l'attuazione dell'Iniziativa comunitaria PMI - Sottoprogramma IV - Interventi multiregionali F.S.E. - Obiettivo 1».

Si comunica che tutti i riferimenti alla «Misura III.*2* - Sottomisura *B*», contenuti nell'avviso n. 2/99 citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1999, sono rettificati come segue: «Misura III.*3* - Sottomisura *B*».

99A7679

Modificazioni allo statuto e al regolamento elettorale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Con decreto interministeriale in data 3 agosto 1999 sono state approvate modifiche all'art. 13, commi 4, 5 e 6 dello statuto e all'art. 5 del regolamento elettorale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

99A7696

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Velletri (BCCV) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Velletri, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 17 agosto 1999 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Velletri (BCCV) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Velletri - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 agosto 1999, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il rag. Luigi Fabiani è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

99A7681

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca avellana di credito cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata, nel comune di Avella, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 agosto 1999 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca avellana di credito cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Avella (Avellino), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 agosto 1999, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il dott. Michele Critani è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

99A7658

UNIVERSITÀ DI LECCE

Rettifica all'avviso relativo alla vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento per il settore scientifico-disciplinare n. M09W, presso la facoltà di lettere e filosofia.

Nell'avviso di vacanza relativo alla messa a concorso per trasferimento di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. M09W, presso la facoltà di lettere e filosofia di questo Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 193 del 18 agosto 1999, deve leggersi che è messo a concorso per trasferimento un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. M09A pedagogia generale presso la facoltà di lettere e filosofia e non n. M09W.

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'Ateneo, all'albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito internet dell'Università di Lecce.

Possono pertanto partecipare al concorso i ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare n. M09A, che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7690

Rettifica all'avviso relativo alla vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento per il settore scientifico-disciplinare n. N18X, presso la facoltà di giurisprudenza.

Nell'avviso di vacanza relativo alla messa a concorso per trasferimento di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare N18X, presso la facoltà di giurisprudenza di questo Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 191 del 16 agosto 1999, deve leggersi che possono partecipare al concorso i ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari n. N18X o n. N19X, che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'Ateneo, all'albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito internet dell'Università di Lecce.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7691

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.